

CXXXVI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 3 MARZO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Comunicazioni della Presidenza Pag. 4952

Disegni di legge:

Matrimonio degli ufficiali delle guardie di finanza (BRANCA) 4967

Relazioni:

Variazioni nei bilanci (GIOVANELLI) 4961

Demani meridionali (RINALDI) 4967

Comune di Guiglia (COLOMBO-QUATTROFRATI) 4987

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito 4961

Oratori:

DI SAN MARZANO, ministro della guerra 4965

MARAZZI 4964

MAURIGI, relatore 4966

MOCENNI 4964

VISCHI 4962

Ispezione straordinaria agli Istituti di emissione (Approvazione) 4966

Infortuni sul lavoro (Discussione) 4968

Oratori:

CARCANO, presidente della Giunta 4968

CHIMIRRI 4969

MANNA 4983

ROTA 4979

TRIPEPI 4968

Interrogazioni:

Opere stradali:

Oratori:

PAVONCELLI, ministro dei lavori pubblici 4953-54

TRIPEPI 4953-54

Liberazione condizionale:

Oratori:

DE GIORGIO Pag. 4955

FANI, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia 4955-56

Comunicazioni con la Sicilia:

Oratori:

PALIZZOLO 4957

PAVONCELLI, ministro dei lavori pubblici 4956

Arresti arbitrario:

Oratori:

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'interno 4957-58

RONDANI 4957-58

Sequestro di un giornale:

Oratori:

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per l'interno 4958-60

TURATI 4958

Osservazioni:

Oratore:

TECCHIO 4951

Proroga della Camera 4986

Votazione segreta:

Avanzamento del Regio esercito 4987

Ispezione agli Istituti di emissione 4987

Avanzamento della Regia marina 4986

La seduta comincia alle 14.10.

Costa Alessandro, segretario, legge il verbale della seduta precedente.

Dichiarazioni sul processo verbale.

Presidente. Onorevole Tecchio, ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Tecchio. Nel resoconto della seduta parla-

mentare di giovedì, dato da un giornale di Venezia, si riferivano, come pronunziate in quest'Aula dal deputato Santini, che mi dispiace di non vedere presente, me assente dalla Camera e da Roma, e senza nominarmi, alcune allusioni alla mia persona.

In ragione di ogni buona consuetudine parlamentare e civile la cosa doveva parere inverosimile; e la inverosimiglianza aumentava perchè da nessun altro giornale quelle allusioni erano state raccolte e nessuno dei molti amici miei, in mezzo ai quali da ventiquattro ore mi trovo, me ne aveva parlato. Tuttavia, come era naturale, avvertii il presidente che, in seguito a quella pubblicazione, avrei chiesto di parlare sul processo verbale.

Invitato da lui a soprassedere, finchè avesse consultato il resoconto stenografico, acconsentii; e più tardi, avuta dallo stesso presidente la dichiarazione che quelle allusioni non esistevano nel resoconto, questo telegrafai puramente e semplicemente a Venezia, e feci pubblicare in risposta al giornale cui ho accennato.

L'incidente era per me finito. Risorge ora per una lettera che ho veduto stamane pubblicata nello stesso giornale, diretta dal deputato Santini al suo amico, il deputato Macola.

Conosco troppo il rispetto che debbo all'Assemblea per non portare qui una discussione sulle cose che in quella lettera si narrano all'amico e che l'amico ha creduto di pubblicare. Ma poichè, in sostanza, il deputato Santini dopo avere, come egli stesso fa sapere, acconsentito alla cancellazione di quelle parole, afferma con la sua lettera di averle realmente pronunziate nell'Aula, io devo qui, in quest'Aula rispondergli ciò che gli avrei risposto giovedì se fossi stato presente; e cioè che se le sue allusioni avessero avuto lo scopo di una provocazione personale assolutamente gratuita, mi sentirei in diritto e mi crederei in dovere di non accettarle.

Voci. Ma l'onorevole Santini è assente.

Presidente. Onorevole Tecchio...

Tecchio. Credo di adoperare i termini più parlamentari possibili.

Presidente. Onorevole Tecchio, le parole alle quali Ella ha fatto allusione furono, a quanto afferma l'onorevole Santini da lui pronunziate, ma io non potevo sapere che in esse vi fosse un'allusione personale, chè se avessi capito che esse alludevano a qual-

cuno non avrei mancato di riprendere l'oratore.

Penso quindi che ormai l'incidente non debba avere più alcun seguito.

Comunicazioni del presidente.

Presidente. È giunto alla Presidenza il seguente telegramma:

Schio, 2 marzo 1898.

« Alla Rappresentanza Nazionale ed al suo degnissimo presidente che con affettuosa parola si associano al nostro lutto per la morte del benemerito senatore Alessandro Rossi la cittadinanza scledenze, altamente apprezzando l'atto squisito, esprime vivissima perenne gratitudine coi sensi del più profondo ossequio.

Il sindaco
« Mistrorigo. »

Dal Ministero di agricoltura e commercio è stato trasmessa alla Presidenza la seguente lettera:

« Giusta il disposto dell'art. 8, del Regio Decreto in data 17 febbraio 1870, n. 5503, mi pregio di inviare a codesta onorevole Presidenza numero 5 esemplari della relazione sull'opera dell'Economato generale nel 1897.

Per il ministro
« Suardo. »

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di salute gli onorevoli: Gianoli, di giorni 8; Lucifero, di 2; Solinas Apostoli, di 1; Serri, di 5; Renzi, di 8.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. L'onorevole Vischi ha due interrogazioni al ministro dei lavori pubblici.

È presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici?

Pavoncelli, ministro dei lavori pubblici. Prego la Camera e l'onorevole Vischi di rimandare a domani o alla settimana prossima queste due interrogazioni.

Presidente. Allora queste due interrogazioni saranno rinviate alla settimana ventura.

L'onorevole Triepi ha un'interrogazione al ministro dei lavori pubblici « per sapere se intenda far cessare i deplorabili ritardi frapposti dal Ministero all'approvazione dei progetti relativi alla costruzione di alcune strade nella provincia di Reggio Calabria, e principalmente della strada Vena Sant'Agata di Bianco e Ponte Valanidi sulla provinciale numero 95. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Pavoncelli, ministro dei lavori pubblici. È vero: l'amministrazione non stimola le Province a far progetti per le strade, che esse assumano di costruire; ma, quando viene a conoscenza che i progetti sono in corso, non dà più requie ad alcuno. Così appena fu saputo che presso gli uffici provinciali era un progetto per il tronco stradale Vena-Sant'Agata, fu ordinato che fosse mandato all'ispettore dell'ottavo compartimento per essere esaminato.

L'ispettore lo ha esaminato in effetto e lo ha rimandato all'ufficio perchè vi facesse alcune correzioni. L'ufficio, alla sua volta, lo ha restituito con le sue controsservazioni; e si è stabilito che si faccia una visita sui luoghi, onde prossimamente il tronco Vena-Sant'Agata avrà il suo progetto assicurato e se ne farà l'appalto. Così pure per il Ponte Valanidi: il Ministero verso novembre respinse il progetto al prefetto e sino da allora richiese all'ufficio provinciale di farvi le necessarie correzioni e di rimandarlo. Sollecitazioni sono state fatte e l'ispettore compartimentale, cui è stato rimesso, ha assicurato di averne quasi compiuto l'esame.

Sicché c'è buona speranza che, anche per il ponte Valanidi, prossimamente il lavoro potrà iniziarsi.

Presidente. L'onorevole Triepi ha facoltà di parlare.

Triepi. Ho interrogato per le due strade Vena-Sant'Agata di Bianco e Ponte Valanidi e l'onorevole ministro, ragionevolmente, ha risposto mantenendosi nei limiti stessi che io ho messo alla mia interrogazione. Però, ciò che io dico a proposito di queste due strade, lo potrei dire di un lungo elenco di strade della provincia di Reggio Calabria, per le quali si verificano gli stessi ritardi che si sono verificati per queste due; per esempio, la strada Sinopoli-Acquaro, la strada Radicena-Marro, la costruzione del Ponte S. Giovanni,

in tenimento di Pellaro e quella del Ponte Bruzzano, la sistemazione del tratto della strada n. 95 Palizzi-Ardore, la strada n. 220 tratto Gioiosa-Mammola, la strada Ponte Gallico-Battendiero, ed altre.

Vede bene, onorevole ministro, che non si tratta di una strada sola, ma di un sistema ormai assodato, per il quale l'amministrazione dei lavori pubblici impedisce, con le sue burocratiche lungaggini, il corso non dei lavori suoi, notate, ma dei lavori della Provincia.

La mia interrogazione, stante soprattutto il bisogno di lavoro nelle nostre contrade, ha un carattere di vera urgenza, perciò l'ho portata qui alla Camera, affidandomi alla buona intenzione e alla operosità del ministro dei lavori pubblici. Non si tratta di piccoli ritardi, nè del ritardo di una o di due di queste strade; si tratta di ritardi di anni e per tutte le strade, per quasi tutte le linee, che la Provincia deve costruire. Cosicché ci troviamo, noi della provincia di Reggio Calabria, in questo curioso stato di cose: da una parte si stanziavano nel bilancio della Provincia i fondi per la costruzione di queste strade, ma non si trova mai via e mezzo di spenderli unicamente perchè da parte dell'amministrazione centrale dello Stato avvengano questi deplorabili ritardi.

E questo sarebbe pure poca cosa, perchè si potrebbe dire: in sostanza voi fate della economia; ma nel fatto non è così, perchè da una parte la Provincia per procurarsi i fondi aumenta le imposte e cerca di spremere quanto più può i contribuenti; ma poi, quando questi hanno pagato e aspettano il risultato dei loro sforzi e dei loro sacrifici, il vantaggio non viene mai, nè per la viabilità, nè per il commercio, nè per il lavoro che tanto sarebbe necessario in questi tempi di miserie per le nostre contrade.

L'onorevole ministro parlò soltanto della strada Bianco-Vena, dicendo che il progetto era stato mandato il 10 maggio 1897 e restituito poi con qualche modifica, onde si spera che fra poco possa essere definitivamente approvato. Or bene, onorevole ministro, se le cose continueranno come per il passato, per questa strada Bianco-Vena avverrà quello che è avvenuto per tutte le altre, e cioè un ritardo di anni ed anni. Guardi, per esempio, quello che è avvenuto per la sistemazione del tratto della strada Palizzi-Ardore, o, per restare nei limiti della interrogazione, per la

costruzione del Ponte Valanidi sulla provinciale numero 95; stia attento a queste date.

La Provincia spedisce il progetto al Ministero l'11 giugno 1895; il progetto è restituito per correzioni il 9 agosto dello stesso anno: è rinviato corretto il 7 gennaio 1896: per nuove modifiche restituito il 7 marzo dello stesso anno. Corretto fu rinviato il 20 ottobre 1896, fu rinviato per la terza volta, per nuove modifiche il 18 dicembre 1896. Modificato fu restituito al Ministero il 27 aprile 1897, e per la quarta volta il Ministero lo restituì il 19 giugno 1897 per nuove modifiche. Insomma quattro volte quel progetto è stato mandato al Ministero e quattro volte rinviato sempre per nuove modifiche. Ora io dico che questo è un sistema orribile per molte ragioni. Voi volete i progetti al Ministero, e sia. Volete anche modificarli? Modificate pure; ma le modifiche fatele in unica volta e in modo complessivo e definitivo. Infatti, che ragione s'è di farle una alla volta le vostre osservazioni, dato che sieno sempre utili o ragionevoli? Non ci potrebbe essere altra spiegazione a questo brutto sistema che nel proposito (ed io credo che così sia) nel proposito del Ministero di spendere più tardi che sia possibile il suo contributo; ma questo, me lo permetta onorevole ministro, è un sistema grandemente difettoso e vessatorio, che il ministro dovrebbe solennemente riprovare.

Onorevole Pavoncelli, poi c'è un'altra cosa sulla quale val la pena di richiamare la sua attenzione: sa quanti giri deve fare uno di questi progetti? Dalla Provincia è mandato all'ufficio locale del genio civile; questo da Reggio Calabria lo manda al compartimento di Bari: da Bari, il progetto è spedito al Ministero, poi, alla prima modificazione, ricomincia da capo e viceversa la sua *via crucis*: Ministero, compartimento di Bari, genio civile di Reggio Calabria, provincia. Moltiplicate tutti questi viaggi per 4 o 5 volte, quante sono le successive modifiche, che suggerisce il Ministero, e avrete addirittura perdita di anni. Così è avvenuto per le strade indicate nella mia interrogazione e per tante altre, per le quali la Provincia ha stanziato da tre anni le somme in bilancio senza poterle spendere. È insomma un sistema che non può andar più, ed io dico che un ministro dei lavori pubblici, il quale abbreviasse anche di un po' tutte queste lungaggini, che riev-

scisse ad imporre agli impiegati del suo Ministero di fare le cose un po' più a modo, ordinando che quando ci sono modifiche da fare in un progetto siano fatte tutte in una volta e non successivamente secondo il loro comodo, io dico che, se a questo solo riuscisse un ministro dei lavori pubblici, giustificherebbe se non altro, lo stipendio che percepisce alla fine del mese.

Presidente. Onorevole ministro dei lavori pubblici, desidera parlare ancora?

Pavoncelli, ministro dei lavori pubblici. Potrei rispondere all'onorevole Tripepi quello che l'agnello rispose quando andò a bere al ruscello: io sono nato ieri, mi lasci diventar montone! Si parla del 1895; come Ella vede è un sistema radicato che ha tutta una lunga tradizione.

Tripepi. Purtroppo è vero.

Pavoncelli, ministro dei lavori pubblici. Del resto molti inconvenienti non sono voluti né prodotti dal calcolo di spendere le somme più tardi; derivano invece da quelle esigenze, alle quali tante volte io stesso, da deputato, non volevo sottomettermi e che adesso, come ministro, debbo accettare. Manca molto personale e negli uffici e nei compartimenti, ed allora è evidente che un progetto, prima di poter essere corretto e riveduto, richiede molto tempo.

Ad ogni modo assicuro l'onorevole Tripepi che porterò su questo e su tutti gli altri inconvenienti la mia attenzione e la mia buona intenzione, nella speranza che egli poi mi faccia mettere una lapide sulla strada di Sant'Agata a memoria del mio buon volere a favore della provincia di Reggio Calabria.

Tripepi. Sì, sì volentieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi per fatto personale.

Tripepi. Non ho fatto censure alla persona dell'onorevole ministro, che mi affida, interamente, né censuro i suoi predecessori; è il sistema che ho censurato, il sistema che vige, nonostante che al Ministero dei lavori pubblici passino i migliori dei nostri colleghi.

Presidente. Viene ora un'interrogazione dell'onorevole De Giorgio al guardasigilli «sui propositi che ha per rendere possibile l'attuazione dell'istituto della liberazione condizionale». Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. La Camera sa che del nuovo Codice penale fa parte una riforma altamente civile ed umana, quella segnata nell'art. 16, relativa all'istituto della liberazione condizionale. Parve ardua la riforma, tanto più che al di fuori aveva fatto capo nelle legislazioni degli Stati europei con un senso di diffidenza e di sospetto: e da principio, nell'applicazione della medesima si procedè con qualche incertezza. Si trattava in sostanza di dire al cittadino condannato: tu sarai libero, non dopo finita l'espiazione della pena, ma prima che la pena abbia il suo termine, purchè tu dia sicurezza di te coll'esserti emendato e ravveduto.

L'istituto aveva una ispirazione umana e pietosa insieme: esso mirava a rendere più agevole il ravvedimento del condannato. E il carissimo amico mio e collega, deputato De Giorgio, chiede quali siano i propositi del guardasigilli per rendere possibile l'attuazione di questo istituto.

Rispondo che i propositi sono noti, perchè la liberazione condizionale è omai entrata nei nostri costumi.

Comunicherò, a prova di ciò, i risultati dell'ultimo anno, che ho voluto esaminare appunto per fare onore alla sua premurosa domanda.

Nell'anno 1897 giunsero al governo, per la via tracciata dal regolamento, 499 domande per liberazione condizionale; ne furono ammesse 158, respinte 294, nel qual numero segnalò quelle che non furono accolte per mancato ravvedimento e che sono 281. Cosicchè nel passato anno, 158 condannati riacquistarono la libertà condizionale, perchè poterono con le garanzie richieste dai nostri regolamenti in esecuzione del disposto dell'art. 16 del Codice, offrire garanzie sufficienti che la pena che avevano sino allora scontata li aveva emendati.

E perchè l'onorevole De Giorgio sia sicuro che il Governo procede nell'uso di una facoltà così delicata e così difficile, con tutta la possibile prudenza, ecco le norme che vengono rigorosamente osservate prima della concessione della liberazione condizionale del condannato.

Presentata la domanda, è richiesto il parere del direttore della casa penale in cui fino a quel giorno ebbe luogo l'espiazione parziale della pena; poi si sa che in ogni

città, ove esiste uno stabilimento di pena, è un Consiglio di sorveglianza, costituito nel modo che tutti conoscono, il quale, appunto, segue passo passo gli effetti che sui condannati esercita la pena che viene espianandosi. Il Consiglio di sorveglianza è richiesto del suo parere sulla domanda di liberazione presentata dal condannato. E così la domanda, con questi due pareri, viene inviata al Pubblico Ministero presso la Corte, nella cui giurisdizione fu pronunciata la sentenza.

La Procura generale dà il suo avviso sull'ammissibilità o no della domanda presentata, e questo avviso tien conto naturalmente anche dell'effetto che produrrà nel pubblico l'anticipata liberazione del condannato.

Questo avviso del Pubblico Ministero e i pareri che ho ricordati sono poi presentati alla Sezione d'accusa la quale dà il suo parere collegiale sull'accoglimento o no della domanda. Con questi elementi finalmente la istanza di liberazione viene inviata al Ministero e il Ministero esamina tutto: parere del direttore, parere del Consiglio di sorveglianza, voto del procuratore generale, voto della Sezione d'accusa e formula il decreto che crede corrisponda ai voti della legge in esecuzione e in attuazione dell'istituto liberale segnato dall'articolo 16 del Codice penale. Io posso assicurare l'onorevole De Giorgio che si procede con le maggiori cautele possibili; e, per quanto sia non facile conoscere l'ignoto e cioè l'animo del condannato, noi cerchiamo, allorchè segniamo il decreto di liberazione, d'essere possibilmente sicuri che pure ridando prima del tempo decretato dalla condanna, a quella società da cui per la pena era stato allontanato, il cittadino, che espia una pena, la società non ne sarà menomamente turbata.

Ecco i criteri che ci guidano nella concessione di questo beneficio di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Giorgio.

De Giorgio. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della soddisfacente risposta che ha dato alla mia interrogazione. Non ho avuto intenzione certo di muovere un rimprovero al modo come si concedono i decreti per la liberazione condizionale; invece mi sono permesso di rivolgere un'interrogazione in proposito al ministro guardasigilli, poichè sono rimasto sorpreso nell'apprendere come di fronte a migliaia e migliaia di condan-

nati solo 158, durante il 1897, poterono godere del beneficio della liberazione condizionale. Solo in Italia il numero delle liberazioni condizionali è così meschino, perchè negli altri Stati ove vige questo istituto si ottengono degli ottimi risultati, ma si ottiene pure facilmente la emenda dei colpevoli.

Mi permetterà l'onorevole sotto-segretario di Stato che io osservi come l'aver affermato che mancava in molti di coloro che hanno domandato la liberazione condizionale il ravvedimento richiesto dai regolamenti in vigore è qualche cosa che per lo meno ci lascia deplorare il vigente sistema. Imperocchè le case di correzione e di pena, emesso il parere che risulta dalle statistiche, non sarebbero atte nè a correggere, nè a riabilitare i delinquenti e non otterrebbero lo scopo da esse desiderato.

Ciò posto, pregherei l'onorevole sotto-segretario di Stato di esaminare le cause dell'esiguo numero delle domande di coloro i quali vogliono la liberazione condizionale, nelle due circolari, l'una del Ministero dell'interno e l'altra del ministro guardasigilli, che, se non isbaglio, debbono essere state emanate nel 1891. Ed allora egli per il primo si persuaderà come le medesime spiegazioni, che io do sullo scarso numero di queste domande, vengono dalle difficoltà che si producono con quelle circolari per far concedere il beneficio della liberazione condizionale. Mancano, in altri termini, norme procedurali, e fra l'altro è da notare che per i minori non è data nessuna norma, acciocchè anche costoro possano usufruire di questo beneficio.

Allo stato delle cose, non posso quindi che dichiararmi soddisfatto delle risposte avute, augurandomi che l'egregio sotto-segretario di Stato, ispirato sempre a nobili propositi, vorrà rivolgere la sua attenzione a questo importantissimo argomento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Per meglio render tranquillo il collega De Giorgio dirò che le istruzioni sono state mutate. Aggiungo poi che è vero l'inconveniente da lui segnalato, che le prime circolari avevano ingenerato un po' di confusione sul modo di presentare e di istruire le

domande di liberazione condizionale. Oggi l'inconveniente è rimosso. /

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Di Trabia, De Nava, Mauro, Vaccaro, Di Scalea, Palizzolo, Majorana G., Giunti, Piccolo-Cupani, Tasca-Lanza, E. Rossi, Cof-fari, Picardi, Orlando, Avellone, Fili-Astolfone, Di Cammarata, Di Sant'Onofrio, C. Di Rudini, Di Terranova, Di San Giuliano, De Michele, L. Fulci, N. Fulci, Saporito, Perrotta, Finocchiaro-Aprile, al ministro dei lavori pubblici, per sapere « se egli abbia in animo di migliorare ed abbreviare le comunicazioni fra la Sicilia ed il continente, per lo Stretto di Messina, introducendo le opportune modificazioni nell'orario attualmente in vigore. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Pavoncelli, ministro dei lavori pubblici. Gli onorevoli Di Trabia, De Nava, Mauro, Vaccaro, Di Scalea, Palizzolo e molti altri nostri colleghi hanno presentata una interrogazione, per sapere « in qual modo si possa provvedere per migliorare ed abbreviare le comunicazioni fra la Sicilia ed il continente, per lo stretto di Messina, introducendo le opportune modifiche nell'orario attualmente in vigore. »

Di tre specie sono gli inconvenienti che s'incontrano, partendo dalla Sicilia per venire al continente: da un lato l'orario di partenza, dall'altro il passaggio dello stretto, e poi il ritardo a Reggio ed insino il ritardo nel percorso della linea da Reggio a Roma. A questione così complessa non eravi modo di poter portare riparo senza un metodo, dirò così, classico. E questo metodo è accettato. Ed infatti ho invitato il rappresentante della Compagnia Sicula e quello della Mediterranea a trovarsi in Roma nella prossima settimana; così nello stabilire gli orari estivi si potrà prendere in esame tutta la questione relativa agli orari della Sicilia, al passaggio dello stretto di notte come di giorno, al ritardo in Reggio, ed al modo per affrettare, quanto più è possibile, la partenza dei treni da Reggio per Napoli e da Napoli per Roma.

Appena i commissari saranno qui, cercherò di prevenire gli onorevoli interroganti, affinché o tutti insieme, od uno, o più di loro, possano assistere alle nostre discussioni e quindi d'accordo portare riparo a ciò che essi deplorano.

Presidente. L'onorevole Palizzolo ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Palizzolo. Coll'interrogazione presentata da me e da altri miei onorevoli colleghi non si mirava ad altro, se non che ad esporre i lamenti dei viaggiatori che dalla Sicilia devono recarsi sul continente e viceversa, e quelli dei commercianti che desiderano che le loro relazioni col continente siano le più rapide e le più sicure che sia possibile.

I mezzi che voi avete messo a nostra disposizione sono sicurissimi e celerissimi? Io credo che non ci sarà un solo di coloro che sono costretti per sé o per le loro merci a valersi di questa via, che possa darvi una risposta favorevole.

Potrei dire, per esempio, che ci si è imposto, per passare il Faro, un mezzo non consentito dal Parlamento, contrario alla legge. Potrei dire ben altre cose; ma a che pro, se il ministro dai lavori pubblici, prima che io avessi parlato, ha enumerato tutte le doglianze, tutti i reclami che, tanto nell'interesse del commercio, quanto nell'interesse dei viaggiatori, noi oggi potremmo fare? Egli ci ha detto qualche cosa di più.

Ci ha detto che, fra giorni, si riunirà in Roma la Commissione dei rappresentanti delle varie linee ferroviarie, per istabilire gli orari della stagione estiva; e che, in quell'occasione, non solamente verranno discussi i nostri reclami, ma verranno chiamati nel seno di quella Commissione i sottoscrittori di questa interrogazione, perchè facciano valere le doglianze del commercio e dei viaggiatori.

Di fronte a tanto buon volere, egregio ministro dei lavori pubblici, a noi non rimane che di ringraziarvi di tutto cuore, e, pel momento dichiararci sodisfatti.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora l'interrogazione che gli onorevoli Rondani e Bissolati hanno rivolto al ministro dell'interno « sull'arresto, senza mandato di cattura, avvenuto a Coggiola, il giorno 26 gennaio, nella persona di Quinto Bosi, cassiere del Comitato di soccorso dei tessitori scioperanti di Vallessera. »

Fili-Astolfone. Ho chiesto di parlare sulla risposta del ministro dei lavori pubblici.

Presidente. Ma non posso lasciarla parlare. Più d'uno non può parlare sulle interrogazioni.

Ho chiesto quale fra i firmatari della interrogazione avrebbe risposto; l'onorevole

Palizzolo ha dichiarato che avrebbe risposto lui; dunque basta.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere all'interrogazione che testè ho letta.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Dal contesto della interrogazione parrebbe che non si potesse arrestare alcuno, senza mandato di cattura. Il Bosi fu arrestato, perchè gravemente indiziato d'incendio doloso, a carico di alcuni tessitori scioperanti che avevano ripreso il lavoro. L'arresto fu confermato dall'autorità giudiziaria. Quindi, anche se qualche dubbio avesse potuto esserci nella iniziativa di quell'atto, la ratifica dell'autorità giudiziaria lo avrebbe eliminato. Del resto gli onorevoli interroganti sanno che Quinto Bosi non ha ottenuto, almeno per quanto a me risulta, neanche la libertà provvisoria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rondani.

Rondani. La risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno parrebbe un rimprovero a noi, perchè non abbiamo interrogato piuttosto l'onorevole ministro della giustizia. Noi non abbiamo considerato che il primo atto che è stato compiuto contro il Quinto Bosi. Egli è stato arrestato senza mandato di cattura, e noi tutti sappiamo che non si può arrestare senza mandato di cattura, se non nel caso di flagranza di reato. La flagranza di reato non vi era; così che abbiamo ragione di ritenere che l'arresto di Quinto Bosi fu arbitrario.

Andremmo troppo lontano se volessimo discutere perchè l'autorità giudiziaria, che è avviluppata in molti processi contro scioperanti, abbia creduto bene di confermare l'arresto; e, poichè so bene che non si può giudicare qui degli atti dell'autorità giudiziaria, dell'opera sua non parlo. Però resta il fatto che Quinto Bosi fu arrestato, pur non essendo in flagranza di reato, senza mandato di cattura. Ora noi ci lamentiamo appunto di questo fatto, sul quale attendevamo una parola franca dal rappresentante del ministro dell'interno.

Avvengono cose molto strane in Vallessera, ed insieme con altri colleghi abbiamo presentate parecchie interrogazioni al riguardo. In nessun paese come nel nostro la pubblica sicurezza si è mostrata impotente a fronteggiare la delinquenza; in nessun paese

si fanno, come nel nostro, così frequenti richiami ai rappresentanti dell'autorità politica, perchè siano osservate le disposizioni elementari che sono ormai acquisite in tutte le legislazioni moderne.

Credo di non essere in errore se, per concludere, affermo, che una delle ragioni per cui la pubblica sicurezza viola così spesso le disposizioni fondamentali della legge, è perchè essa è sicura di un'ostinata, continua e quasi fanatica difesa da parte di coloro che sono direttamente responsabili del servizio.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non posso permettere, e non vorrà permetterlo neanche la Camera che si censuri il provvedimento dell'autorità giudiziaria, che ha confermato l'arresto del Bosi. Quando avviene uno di questi atti non si può procedere oltre a discutere sulle ragioni che abbiano indotto l'autorità giudiziaria a prendere la deliberazione che ha preso.

Quanto all'altra affermazione dell'onorevole Rondani mi permetterò di dirgli, che non occorre ricordare qui le disposizioni del Codice penale, le quali non riguardano soltanto l'arresto in caso di flagranza, ma anche altri casi e circostanze come egli sa meglio di me.

Rondani. Ammettendo pure che si tratti d'un incendiario, del quale mi onoro di essere amico perchè ancora non è stato giudicato nel Codice è consacrato il principio: che nel caso proprio tipico dell'incendio, non si possa considerare la flagranza se non quando l'incendiario presunto sia stato arrestato nel luogo del reato o nelle vicinanze; mentre nel nostro caso erano passate parecchie giornate dall'incendio e non v'era neppure la parvenza di una flagranza di reato...

Presidente. Onorevole Rondani Ella non ha facoltà di parlare ed io non posso lasciarla proseguire.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Turati al presidente del Consiglio, ministro dell'interno « sulla nuova forma di sequestro indiretto introdotta dall'autorità politica in odio alla stampa non salariata, in occasione della pubblicazione in Milano di un numero unico dal titolo: « Pane a buon mercato; » come pure sugli arbitrari arresti e contravvenzioni intimate ai rivenditori di detto giornale. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. La interrogazione dell'onorevole Turati accenna alla proibizione della diffusione per mezzo di rivenditori, di un numero unico dal titolo: « Pane a buon mercato, » stampato a Milano. La proibizione avvenne in applicazione dell'articolo 65, della legge di pubblica sicurezza, il quale prescrive un'autorizzazione preliminare quando si tratta di affissione e diffusione di stampati che non sieno giornali periodici.

Debbo aggiungere come schiarimento di fatto che la vendita avvenne nelle edicole.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, occorre una rettifica a quello che in essa è annunziato, perchè dall'interrogazione parrebbe che si fossero arrestati i rivenditori di questo stampato, mentre invece essi furono avvertiti di non diffonderlo perchè non si era chiesto il permesso dall'autorità. Solamente a due o tre fu elevata contravvenzione non per lo spaccio, ma perchè non erano muniti di quel permesso, che ogni anno si deve concedere dall'autorità di pubblica sicurezza.

Quindi vede l'onorevole interrogante, che non si tratta di limitare il diritto di diffusione della stampa, ma di applicare disposizioni tassative della legge di pubblica sicurezza. Può discutersi su queste, può discutersi anche sulla forma un po' rigida di queste disposizioni; ma ad ogni modo l'interrogante sarà persuaso che non si è proibita la diffusione del « Pane a buon mercato » e che non avvennero arresti, ma semplicemente contravvenzioni che dettero luogo alle relative condanne.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

Turati. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno mi ha rammentato l'esistenza dell'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza. Conosco questo sciagurato articolo, come tutti gli altri congeneri che vi sono nella legislazione nazionale, rivolti alla repressione del pensiero; ma io gli rammenterò a mia volta qualcos'altro: qualche cosa che esisteva prima della legge di pubblica sicurezza e che è un tantino più importante. Gli rammenterò, per esempio, lo Statuto del Regno, questo Statuto di cui domani celebrirete le nozze d'oro e di cui ogni giorno celebrare le esequie; e il quale vi dice che la

stampa deve esser libera sempre, salvo quando contenga un reato; gli rammenterò la legge sulla stampa — legge statutaria — in testa alla quale sta una dichiarazione preliminare che dice: la stampa non deve mai andar soggetta a « restrizioni arbitrarie ».

Ora, l'onorevole sotto-segretario di Stato mi deve ammettere, mi ha ammesso anzi, che vi fu divieto di diffusione di questo numero unico. Io gli ho domandato e domando quali furono le giustificazioni di questa restrizione arbitraria; ma egli su questo non mi ha ancora risposto.

Noti, onorevole sotto-segretario di Stato, la questura non sequestrò questo numero unico; la questura, è ben vero, mandò alla procura generale a vedere se questa non lo avrebbe sequestrato; in lingua povera andò a sollecitare il sequestro. Di fronte però all'onesta resistenza del magistrato, che non volle prestarsi all'arbitrio, autorizzò la distribuzione.

Allora che fa il prefetto? Il prefetto dice: se il magistrato non sequestra, sequestrerò io; se il magistrato vuole rispettare la legge sulla stampa, io mi servirò della legge di pubblica sicurezza per eludere la legge sulla stampa.

Così fu che, dopo l'autorizzazione data dalla questura, vennero messi in contravvenzione i rivenditori, venne loro sequestrata la merce, e vennero arrestati i rivenditori stessi.

E ripeto: arrestati, benchè l'onorevole sotto-segretario di Stato mi abbia risposto che non ci furono arresti. Perchè, onorevole Arcoleo, io sapevo che Lei ha molta sottigliezza di spirito, ma è un po' più che paradossale la curiosa distinzione che Ella fa a questo proposito.

Quando il poliziotto sequestra gli stampati al rivenditore, lo prende per un braccio e gli intima di seguirlo in questura, disposto ad ammanettarlo se non ve lo segue, Ella potrà chiamar questo magari un appuntamento amoroso, è questione di vocabolario; io lo chiano un arresto. (*ilarità*).

Quello che voleva sapere da lei, rappresentante della maggiore autorità politica, è come giustifica questo fatto.

Lo so, che la legge c'è, ma la legge deve essere applicata con discernimento. Dove era il pericolo per la diffusione di questo *Pane a buon mercato*? Pel contenuto, pericolo non ci era, voi stesso non osaste affermarlo. Pel

titolo forse: *Pane a buon mercato*? Un titolo bucolico, un titolo che mette appetito. A meno che vogliate dire che questa del pane a buon mercato è una notizia falsa, che sarà sempre falsa (in questo avreste ragioni da vendere) finchè voi durerete al Governo, e che, come notizia falsa, cada sotto i colpi dell'art. 444 del Codice penale! (*Si ride*).

Certo l'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza si presta a qualunque arbitrio; ma io mi dolgo appunto col Governo perchè permette l'arbitrio.

Interpretato farisaicamente, questo articolo 65 si presta a questa assurdità mostruosa: che qualunque libraio dovrebbe chiedere licenza alla questura per ogni libro che mette in vendita nella sua bottega, poichè ogni libro è uno « stampato », e la bottega del libraio, nelle ore del commercio, è « luogo aperto al pubblico » a' sensi di legge; e che la Questura potrebbe vietargli la vendita di qualunque libro, senza motivare il divieto e senza possibilità di reclamo pel danneggiato. Un prefetto antimanzoniano, puta caso, potrà, coll'articolo 65 alla mano, vietare la vendita dei *Promessi sposi*. È concepibile questo?

Ma se noi vogliamo un'interpretazione onesta della legge, dobbiamo supporre che a giustificare un divieto ci debba essere un pericolo, come può esserci appunto nella affissione di un manifesto sovversivo. Ed è questo che io volevo sentire da voi, che cioè in quella pubblicazione ci fosse un pericolo qualsiasi. Ma questo voi non lo avete potuto trovare; quindi l'arbitrio da me lamentato, il quale del resto non è se non l'espressione e la sintesi di tutto il vostro sistema di Governo.

Voi avete vietato i comizi: contro il domicilio coatto, per la ricchezza mobile, sul rincaro del pane; con la stessa logica vietate che si propaghino queste pubblicazioni. Se nascono dei tumulti ciechi ed infecondi è facile reprimerli con le fucilate (*Rumori*), ma la discussione seria, che dischiude l'intelligenza delle masse, sulle cause vere dei loro dolori, che forma l'educazione politica dei lavoratori, questa ben altrimenti vi impensierisce.

Ma guardi l'onorevole Arcoleo se non sia puerile il divieto contro cui protesto. Se noi, in scambio d'intitolare questo foglio *Numero unico*, avessimo semplicemente stampato sopra la testata, in piccoli caratteri,

Supplemento a... e qui il titolo di uno dei nostri giornali socialisti, la questura non avrebbe potuto impedirne la distribuzione in pubblico perchè dall'articolo 65 è esclusa la stampa periodica. Ma è possibile che il legislatore sia stato così balordo da prestarsi a queste gherminelle?

Or questa è la prova che il provvedimento dell'autorità prefettizia di Milano cadeva nell'arbitrio e nella illegalità.

Ma la ragione vera di queste restrizioni sta in quella circolare del guardasigilli Mancini del 1876, che citava l'altro giorno, rispondendo all'onorevole Socci, il ministro Zanardelli, circolare nella quale si leggono queste parole: « La stampa libera non è soltanto un diritto dei cittadini ma è bensì condizione essenziale di vita dei liberi reggimenti. I Governi fiacchi con ogni studio la restringono per diffidenza e paura; i Governi forti la rispettano e ne traggono profitto. »

Ecco perchè non possiamo avere la libertà della stampa da un Governo come il vostro.

La conclusione del mio discorso è questa: della legge di pubblica sicurezza, invece di usarne a difesa dell'ordine pubblico, voi fate strumento di partigiana violenza contro il pensiero.

E qual è la stampa invece che favorite? Se l'onorevole sotto-segretario di Stato mi facesse l'onore di una visita a Milano, io potrei condurlo alle principali edicole e mostrargli qual è la stampa per la quale gli occhi d'Argo dell'autorità politica sono ermeticamente chiusi. Eccone qui un campionario (*l'oratore svolge un piego*): ecco per esempio la *Busta chiusa per adulti*, tutta una serie di sudicerie corredate da opportune illustrazioni cromolitografiche per l'educazione della gioventù; ecco *Le donne che alzano le gonne*; *Le donne che vanno in letto*, *le Notti d'amore*, ecc. ecc. Non dico di più per rispetto al pudore non tanto dei colleghi, giacchè qui è da presumere che siamo tutti gente navigata (*Si ride*), ma per rispetto alle signore che si trovano nelle tribune.

Per queste pubblicazioni, non esiste affatto il famoso articolo 65 nè alcun altro che gli somigli. La persecuzione è tutta riserbata agli stampati socialisti.

Non parliamo poi della procedura selvaggia che si adopra in questi casi. Agenti in

borghese piombano nelle edicole, portano via la roba di quei poveri commercianti, senza esibire ordine scritto, senza rilasciare nemmeno ricevuta, la roba che quei poveri commercianti debbono poi pagare ai rispettivi editori. Siccome poi tutto ciò è rimesso all'arbitrio dei delegati, in una sezione di polizia è vietato quello stampato che è permesso nella sezione vicina. Una vera e propria anarchia.

Or bene, onorevole sotto-segretario di Stato, Poichè ormai in Italia le leggi sembrano non contare più nulla e tutto si fa per via di circolari, fate almeno una circolare che metta un po' d'ordine in quest'anarchia: obbligate gli agenti, quando vanno a fare questi sequestri, a farsi debitamente riconoscere, a esibire ordini scritti, a rilasciare verbale della merce staggita. Introducete almeno una certa eguaglianza di trattamento nella servitù.

Saranno sempre illegalità ed arbitri; ma saranno almeno un po' meno aspri gli effetti della rapina. (*Rumori*).

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Gli onorevoli interroganti, qualche volta, possono trovare contraddizioni fra lo Statuto e le leggi speciali. Rispetto ai diritti statutari, qualunque essi siano, potrei fare larghissime dichiarazioni perchè siamo nel campo costituzionale in cui gl'intendimenti di libertà del Governo non hanno nulla da invidiare a quelli di qualsiasi partito anche estremo in Italia.

Ma quando si tratta di applicazioni di leggi speciali lo stesso onorevole interrogante sente il bisogno di chiamare sciagurato un articolo di legge. Ora che cosa dice quest'articolo 65? Questo che, salve le disposizioni della legge sulla stampa per i giornali periodici, nessuna stampa può essere affissa o distribuita in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza....

Turati. Distribuito, non smerciato.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. distribuito al pubblico. Vi erano distributori che per giunta non avevano la licenza a norma di un altro articolo, che l'interrogante riterrà pure sciagurato, l'articolo 72, licenza che si deve rinnovare ogni anno. La distribuzione per altro nelle edi-

cole fu fatta. Ora io sin da principio ho detto che credo che qualche volta queste disposizioni di legge siano rigide e non bisogna vieppiù irrigidirsi nell'applicazione di esse; ma quando trovo che si è fatta l'applicazione della legge, io non posso censurare le autorità locali; lasciando stare tutte le altre osservazioni che ha fatte l'onorevole Turati, che si riferiscono ad atti e fatti che non erano compresi nella sua interrogazione.

Presidente. Così sono esauriti i quaranta minuti destinati alle interrogazioni.

Santini. Chiedo di parlare.

Presidente. Non posso darlene facoltà.

Santini. Per fatto personale.

Presidente. Non posso.

Santini. Per un richiamo al regolamento.

Presidente. Non ci è richiamo al regolamento.

Santini. Respingendo le parole indirizzate a me assente, mi riservo di parlare domani sul processo verbale, salvo a provvedere, come è dovere di gentiluomo, verso coloro che insultano gli assenti.

(Interruzioni del deputato Tecchio).

Santini. Sì a Lei, proprio a Lei.

Presidente. Ho già dichiarato che l'incidente è chiuso.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Giovanelli a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

Giovanelli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul seguente disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98.

A nome poi dell'onorevole Niccolini, mi onoro di presentare le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98.

Diminuzione di lire 100,000 dello stanziamento della somma inscritta al capitolo 119

dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99 a titolo di concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge per l'avanzamento nel Regio esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254. *(Modifica'o dal Senato).*

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. *(Vedi stampato 129-B).*

Presidente. La discussione generale è aperta. *(Pausa).*

Non essendovi alcun iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Le modificazioni costituiscono un allegato dell'articolo unico, e possono dar luogo ad osservazioni e ad emendamenti. Quando per altro nessuno chieda di parlare su di esse, si intenderanno approvate con la semplice lettura; salvo poi ad approvare l'articolo unico nel suo complesso, che suona così:

Alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito, in data 2 luglio 1896, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 4, n. 1. *Sostituire:*

« 1. Aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°. Però il limite superiore di età è portato a:

« trent'anni per la nomina a sottotenente nel corpo sanitario; »

« trentacinque anni per la nomina a capomusica; »

« trentasei anni per la nomina a sottotenente nell'arma dei carabinieri reali ».

Art. 5, n. 3.

Alle parole: « per quelli di fanteria e cavalleria » *sostituire:* « per quelli di fanteria e di cavalleria, e dell'accademia militare per quelli di artiglieria e genio ».

Art. 9.

Dopo le parole: « di un grado superiore » aggiungere: « e quelli cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resi vacanti nel grado superiore ».

Art. 12.

In fine aggiungere il seguente capoverso:

« Essi potranno inoltre esser tratti dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo, che abbiano conseguito la laurea in medicina o zoiatria. »

Art. 13.

Alle parole: « dimissionari dell'esercito permanente » sostituire: « dispensati dal servizio attivo permanente ».

Art. 15, n. 1 ed ultimo capoverso.

Alle parole: « dimissionari dell'esercito permanente » sostituire: « dispensati dal servizio attivo permanente ».

Art. 17.

Alle parole: « esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani » sostituire: « e della stessa arma o corpo ».

Art. 24.

Alle parole: « quadri d'avanzamento » sostituire: « proposte d'avanzamento ».

Art. 26.

Dopo le parole: « In ogni corpo » aggiungere: « e nell'arma dei carabinieri reali ».

Alle parole: « ed in ciascun corpo » sostituire: « in ciascun corpo e nell'arma predetta ».

Art. 30, primo capoverso.

Alle parole: « quadri di avanzamento » sostituire: « specchi di proposte d'avanzamento ».

Secondo capoverso.

Alle parole: « si compila quadro d'avanzamento » sostituire: « si compilano specchi di proposte d'avanzamento ».

Art. 31, primo capoverso.

Sopprimere le parole: « contenute nei quadri d'avanzamento ».

Art. 35, secondo capoverso.

Alle parole: « negli esami stessi » sostituire: « all'uscita dalla scuola stessa ».

Art. 36, secondo capoverso.

Alle parole: « ruolo d'anzianità » sostituire: « ruolo organico ».

Art. 40, secondo capoverso.

Sopprimere le parole: « ad anzianità. »

Art. 47, primo capoverso.

Alle parole: « I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari » sostituire: « Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati ».

Alle parole: « capitani per anzianità » sostituire: « per anzianità al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso ».

Secondo capoverso.

Alle parole: « dimissionari del » sostituire: « dispensati dal ».

Art. 53, n. 4.

In fine aggiungere: « La durata delle aspettative per motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata dal decreto reale da cui sono determinate ».

(Sono approvati senza discussione).

Presidente. L'onorevole Vischi ha chiesto di parlare sulla soppressione dell'articolo 62. Ha facoltà di parlare.

Vischi. La Camera ricorda la questione che altra volta fu sollevata su questo articolo e ricorda che essa finì col voto favorevole ad un emendamento mio, poscia soppresso dal Senato del Regno.

Per ristabilire i termini della questione, li riepilogherò brevemente ora, affinché veda la Camera di che si trattava.

In forza della legge precedente all'ultima del 1896, gli ufficiali, per la promozione per anzianità, non potevano calcolare l'anno passato in aspettativa per ragioni di salute o per motivi di famiglia.

La legge del 1896 volle, lodevolmente, correggere siffatta ingiusta disposizione, e considerò che non era equo trattare gli ufficiali che erano andati in aspettativa per cattive condizioni di salute o per una sven-

tura domestica, al pari degli altri ufficiali, che per misure disciplinari erano stati di ufficio messi in aspettativa; e stabilì che non sarebbe più decontato l'anno passato in aspettativa per motivi di salute o per motivi di famiglia.

Questa disposizione è legge dello Stato. Però, nel passare in esecuzione, ha trovato in coloro che la dovevano interpretare ed applicare, una opposizione, che qualificai allora, e non posso fare a meno di qualificare adesso, abbastanza strana ed un poco farisaica.

Si disse che questa disposizione non può riguardare gli ufficiali che si trovavano in aspettativa prima che fosse promulgata la nuova legge; ed anzi, per esagerata applicazione di questo principio, si arrivò fino al punto di dire che gli ufficiali, che pochi giorni prima della promulgazione della legge, avessero avuto l'aspettativa per motivi di salute o per motivi di famiglia, dovevano per quei pochi giorni esser privati di un anno nel computo della loro anzianità.

La Camera l'altra volta fece sue le considerazioni che non pochi colleghi, che mi dispiace non veder presenti, ed io stesso le presentammo più in punto di diritto, che in materia tecnica-militare.

Per quanto sia stato sempre detto, che *saepe arma cedant togae*, pure, quando un giurista mette bocca in cose dell'esercito, i militari subito fanno il viso dell'arme (naturalmente è cosa del loro mestiere!) e dicono: Voi venite a profanare una materia, che non conoscete.

Ma questa volta era una materia tutto affatto giuridica e non si poteva negare a tutti in genere, ed a coloro che si occupano di cose giuridiche in ispecie, il diritto di pronunciarsi.

Ci si obiettò allora che col proposto emendamento davamo alla legge un valore retroattivo; inquantochè, secondo gli oppositori, estendevamo i benefizi della legge del 1896 a coloro che si trovavano in una posizione regolata dalle leggi precedenti.

Osservammo che questa risposta poteva avere sembianza di serietà, ma seria non era, in quantochè dicevamo: se voi oggi esaminate la posizione dell'ufficiale, oggi soltanto dovete valutare se l'anno passato in aspettativa lo renda meritevole o no di promozione. È precisamente in questo momento che dovete vedere se egli abbia l'anzianità vo-

luta per la promozione ed è quindi ora che dovete valutare la natura dell'anno passato da lui in aspettativa; e se trovate che tale anno l'ufficiale passò in aspettativa per motivi di famiglia o di salute non potete non fare omaggio alla legge che dice che l'anno passato in tal modo non deve sottrarsi dall'anzianità. La Camera, ripeto, fece buon viso al nostro emendamento, e lo approvò.

Tutto il resto lo sappiamo: l'onorevole presidente del Consiglio, che è sempre desideroso di crisi, colse molto volentieri l'occasione per mandare via il ministro dei lavori pubblici (che veramente non so che cosa avesse da fare con una legge militare!) e fece il presente Gabinetto. Il Senato ha voluto poi sopprimere il nostro emendamento. Noi rispettiamo altamente il potere che ha il primo Corpo legislativo dello Stato, ma non per questo dobbiamo rispettare meno la nostra coerenza. Se la Camera approvò la prima volta, niuna ragione è sorta perchè non debba approvare anche ora l'emendamento nostro. Allora se ne fece una questione di apprezzamento: oggi a parer mio, se ne dovrebbe fare una di doverosa coerenza; ed io, che alla coerenza non sono venuto mai meno, non sono disposto a venirci meno ora. Ecco perchè ho ripresentato questo emendamento, che, se non avrà l'appoggio che ebbe l'altra volta da quei colleghi che così valorosamente parlarono, potrà almeno restare negli atti parlamentari come documento della coerenza mia.

Voglio augurarmi che l'onorevole di San Marzano non vorrà darci la stessa risposta che ci diede l'altra volta l'onorevole Pelloux, il quale si nascose dietro il gran Corano dell'Annuario militare, e ci fece credere che mettere le mani in quel Corano significava commettere una profanazione. Perchè non si può toccare questo Corano? Perchè, ci si risponde, in forza di criteri che tutti spiegano, ma di cui gli stessi difensori non sanno renderci conto chiaro, dopo la nuova legge del 1896 il Ministero rifece i ruoli, dispose le nuove anzianità, e in base ad esse ha proceduto alle promozioni; ed in conseguenza col nostro emendamento noi offenderemmo i diritti questi di taluni, oppure colpiremmo persone che, per i criteri del Ministero non ebbero la promozione; promozione, invece che per l'emendamento stesso si dovrebbe loro dare.

A ciò rispondo, onorevole ministro, che noi siamo chiamati non solamente a far le

leggi, ma a farle rispettare col nostro sovrano potere di controllo parlamentare; e quando noi avremo detto al Governo quale sia la interpretazione che crediamo corretta di una disposizione di legge, penserà la burocrazia ad obbedire completamente agli ordini nostri.

Ecco perchè io, dopo avere presentato il mio emendamento ed averne esposto le ragioni, non debbo fare altro che affidarmi alla Camera. Comprendo che il mio emendamento, non avendo le dieci firme prescritte dal regolamento, non potrà neppure essere messo in votazione...

Una voce. Allora lo ritiri!

Vischi. Sostenero l'altra volta l'emendamento i colleghi Pozzo, Pozzi e Zeppa, i quali tutti si mostrarono forse più belligeri di qualunque generale del Regno d'Italia.

Non so se anche oggi essi scenderanno in lotta; forse rimarremo in tre od in quattro a votare il nostro emendamento. Ciò non mi allarma: anzi costituirà un maggior onore per noi perchè, se non altro, potremo dire che si trovano tre o quattro uomini coerenti nella Camera italiana. (*Rumori*).

Voci. Questo poi è troppo.

Mocenni. Parrà forse strano che io sorga, in questa, che è questione tecnica e non politica, a difendere il Ministero.

Conosco da lunghi anni il collega ed amico Vischi, e so quanto egli sia coerente ai suoi principi ed alle sue convinzioni. Non dimeno oso pregarlo di volere, in una questione che non è, ripeto, politica, ma semplicemente amministrativa, desistere, non dirò dalla sua ostinatezza, ma dalla costanza con la quale egli sostenne il suo emendamento. Io assicuro l'onorevole Vischi, e credo di assicurarli colla conoscenza dei risultati a cui si arriverebbe, che il suo emendamento condurrebbe a danni assai più gravi dei vantaggi che arrecherebbe.

L'onorevole Vischi vuol venire in aiuto di un piccolo numero di ufficiali; ma egli deve considerare che se questi ebbero, è vero, una sorte infelice, ebbero: alcuni per loro volontà: e tutti con piena conoscenza della situazione che loro si faceva.

Ove si approvasse l'emendamento Vischi, ci troveremmo di fronte a questa situazione: molti ufficiali perderebbero i diritti acquisiti; si toglierebbe ad essi ciò che hanno già guadagnato; si turberebbe l'armonia dell'anzianità

e perfino delle promozioni; ad alcuni, già promossi, dovrebbero essere sostituiti altri che non lo furono; insomma un turbamento generale assai più grande di quello che io sia capace di esprimere. E credo che gli esperti nella materia, e che conoscono la maggior parte dei casi in cui si trovano gli ufficiali ai quali l'onorevole Vischi vuol provvedere, debba pensare con me che, per giovare a pochi, non si debbono danneggiare i molti.

Oltre a ciò, pare a me che non sarebbe conveniente, per una questione così piccola, sollevare un conflitto fra la Camera ed il Senato.

Perciò, e ripetendo ancora una volta trattarsi d'una questione non politica ma tecnica e amministrativa, prego la Camera di votare a favore del disegno di legge come è proposto dal ministro della guerra.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

Marazzi. Mi sono sentito, dirò così, invitato a sostenere questo disegno di legge dall'appello alla coerenza che ha fatto l'onorevole Vischi.

È un fatto che la situazione parlamentare, dall'ultima volta che si fece questa discussione ad oggi, è cambiata: ma qui si tratta di una questione tecnica, dalla quale è bene sia del tutto estranea la politica.

Credo che l'onorevole Vischi, esperto come è delle questioni giuridiche, abbia trovato una certa analogia tra quanto si è stabilito relativamente all'aspettativa, e quello che succede allorchè, per una disposizione legislativa, è modificata la pena per un dato reato. Allora è evidente, chiaro, e logico dare alla disposizione che ha mitigato la pena un effetto retroattivo, affinchè tutti sieno avvantaggiati da questo tratto di clemenza, o di generosità, o di opportunità. Ma nel caso di cui discutiamo, non sono in questione conflitti di terze persone: e la differenza sta appunto in questo: che oggi il voler dare un effetto retroattivo alla legge la quale stabilisce che l'aspettativa in oggi non si diffalca più dal tempo di servizio, porterebbe a rimettere al loro posto originario coloro che furono messi in aspettativa per motivi di famiglia; ciò che violerebbe, come ha detto benissimo l'onorevole Mocenni, i diritti dei terzi. Ora è un fatto che quando gli ufficiali, in passato, hanno chiesta l'aspettativa per motivi di fa-

miglia, sapevano che avrebbero perduto la anzianità: come pure è un fatto che, se qualcuno avesse saputo che non perdeva questa anzianità, sarebbe andato in aspettativa, mentre invece è rimasto, con suo sacrificio, in servizio.

Che cosa adunque si farebbe col dare un effetto retroattivo alla legge? Si farebbe un danno a chi rimase in servizio appunto per non perdere questa anzianità, ed un vantaggio ad un altro che sapeva benissimo a quali conseguenze andava incontro.

Se si trattasse semplicemente di un piccolo spostamento di anzianità degli uni in confronto degli altri, io credo che il ministro della guerra potrebbe anche consentire, entro certi limiti, di entrare nell'ordine di idee dell'onorevole Vischi. Ma la legge in discussione non è l'unica legge militare: noi dobbiamo pensare che, oltre questa legge, abbiamo la legge di avanzamento e la legge di ordinamento.

La legge di avanzamento stabilisce i criteri per i limiti di età; la legge di ordinamento stabilisce il quantitativo di ufficiali che debbono esservi, grado per grado, in tutta la gerarchia.

Dunque aveva ragione l'onorevole Mocenni di dire che, per rimettere nel grado qualcheduno, secondo vorrebbe l'onorevole Vischi, sarebbe necessario togliere dai quadri un altro che oggi già vi è compreso, perchè non si possono aumentare i quadri oltre quanto la legge stabilisce.

Di più il rimettere avanti uno ad un altro che è sempre rimasto in servizio, può portare questa gravissima conseguenza: che il limite di età potrebbe colpire alcuno di quelli che sono rimasti sempre in servizio a beneficio di altri che non vi sono restati. E quindi mentre si verrebbe a troncargli la carriera a qualche ufficiale che è rimasto in servizio, un altro che è stato in aspettativa potrebbe tranquillamente riprendere il suo posto e andare avanti.

È perciò evidente che il dare l'effetto retroattivo alla legge attuale, porterebbe un grande perturbamento non solamente nei ruoli di anzianità, ma anche in molti diritti acquisiti; perchè si verrebbe così a troncargli completamente la carriera ad ufficiali che hanno fatto sempre il loro dovere, e che si sono sobbarcati anche a non lievi sacrifici per mantenere il loro posto nella gerarchia.

Non oso pregare l'onorevole Vischi di desistere dalle sue proposte: ma credo che la Camera sarà convinta che, dando effetto retroattivo a questa disposizione di legge, bisognerebbe o modificare i limiti di età per dati casi, oppure aumentare i quadri: il che fra le altre cose avrebbe un effetto non indifferente sulla situazione finanziaria.

Per queste ragioni spero che la Camera vorrà saggiamente ritornare sopra la sua deliberazione d'altro tempo, e approvare puramente e semplicemente la legge come ci è ritornata dal Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Di San Marzano, ministro della guerra. Convien dire che, effettivamente, questa legge è nata sotto cattiva stella. Presentata con forme modeste al solo scopo di migliorare in talune parti la legge di avanzamento, che non conta ancora due anni di esistenza ma nella quale già si sono verificati alcuni lievi inconvenienti, questa legge andò sulle prime liscia liscia. Ma poi per mala ventura (e fu davvero una mala ventura) quando la legge fu presentata la prima volta, la Camera non poté votarla, credo per ragioni di tempo e di stagione; tantochè rimase in sospenso, con danno non lieve di parecchi ufficiali dell'esercito: danno non lieve, dico, perchè la legge si connette coi limiti di età i quali non possono sicuramente essere regolati secondo la durata delle sessioni parlamentari.

Al riaprirsi della Camera, la legge si poté discutere, e procedè bene sino all'articolo 52 o 53 al quale gli onorevoli Vischi, Pozzo ed altri deputati presentarono un emendamento che provocò un'ampia discussione. Quello che accadde è noto. Oggi la legge torna qui approvata dal Senato, e l'onorevole Vischi ripresenta il suo emendamento. È inutile io dica che non posso accettarlo, posto che io stesso ho pregato l'altro ramo del Parlamento di eliminarlo dal disegno di legge; il che fu fatto.

Senza entrare nè nel Corano, nè nel Vangelo, potrei ripetere all'onorevole Vischi tutte le considerazioni che furono svolte durante la discussione precedente e dall'onorevole Pelloux e dal relatore della Giunta parlamentare.

Ma sarebbe cosa superflua: specialmente dopo che gli onorevoli Mocenni e Marazzi hanno così chiaramente esposti gli inconve-

nienti gravi a cui si andrebbe incontro accettando quell'emendamento. D'altronde, quegli argomenti, se anche ripetuti da me, non convincerebbero sicuramente l'onorevole Vischi come egli, mi permetta di dirglielo, non ha convinto me della bontà della sua proposta.

L'onorevole Vischi e gli altri proponenti credono che questo articolo sia stato applicato, per ciò che si riferisce all'aspettativa, *con eccessivo rigore ed anche in modo illegale*. Ora non credo nè all'una cosa, nè all'altra: visto che il Ministero, il quale poteva benissimo non applicare la disposizione benevola agli ufficiali che già erano in aspettativa ma non avevano ancora cessato di trovarsi in questa posizione, ha loro concesso invece il beneficio della disposizione nuova, questo, secondo me, è tutto quello che si poteva fare; perchè concedere il beneficio anche a coloro che già avevano finito il periodo di aspettativa, e che l'avevano cominciato e percorso interamente sotto il regime di un'altra legge, io non lo credo giusto. In ogni modo, poi, lo credo dannoso dal punto di vista esclusivamente militare.

Il Senato accettò l'emendamento, votato dalla Camera, alla disposizione relativa al limite d'età del presidente del tribunale di guerra e si acconciò acchè fosse tolta dalla legge l'eccezione di favore per il presidente del tribunale medesimo.

Il Senato, invece, consentendo nella mia domanda, ha soppresso l'altro emendamento, pure votato dalla Camera ed ora riproposto dall'onorevole Vischi. Ed io prego la Camera, non fosse che per compensazione, di abbandonarlo, consentendo che finalmente giunga in porto questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Maurigi, relatore. Dirò poche parole soltanto per dovere di ufficio.

La Camera conosce la questione, sia per le discussioni avvenute in quest'aula, sia per quelle larghissime che anche fuori di questa aula a proposito di questo disegno di legge furono fatte, e che ha rievocati l'onorevole Vischi nel suo discorso di oggi.

La Commissione, per le ragioni che altra volta esposi, non può consentire nell'emendamento che si vuole riproporre, e che il Senato respinse senza nemmeno discuterlo perchè nessuno sorse a sostenerlo, ispirandosi al concetto che gli ufficiali e gli impie-

gati sono fatti per l'esercito e per lo Stato. non lo Stato e l'esercito per gli ufficiali e gl'impiegati. Quindi abbiamo esaminato la questione, in modo assolutamente impersonale, avendo di mira ciò che uno studio accurato e coscienzioso ci ha dimostrato essere l'interesse dell'esercito e della difesa del Paese. Per queste ragioni io prego la Camera di non volere accettare l'emendamento dell'onorevole Vischi la cui approvazione casuale oramai appartiene alla storia; e di volere senz'altro accettare la soppressione fatta dal Senato, così come il Senato, secondo opportunamente ha ricordato il ministro della guerra, si è mostrato deferente alla Camera accettando un altro emendamento da questa votato.

Presidente. L'onorevole Vischi ha presentato il seguente emendamento:

« Articolo 62. La disposizione 53 n. 4 applicasi anche agli ufficiali che abbiano compiuto l'aspettativa prima della legge 2 luglio 1896, e trovinsi ancora con lo stesso grado iscritti nei ruoli dell'esercito permanente. »

La Commissione lo fa suo?

Maurigi, relatore. No.

Presidente. Allora non lo posso mettere a partito perchè non è firmato da dieci deputati.

Pongo ora ai voti la soppressione dell'articolo 52. Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo unico nel suo complesso, il quale include l'approvazione di tutto l'allegato di cui fu data lettura. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Assegnazione di lire 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Presidente. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge per assegnazione di lire 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione da iscriversi nello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

« *Articolo unico.* È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 40,000 da iscriversi ad un nuovo capitolo col n. 123 bis, e con la denominazione: *Spese per la Commissione di ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98.*

« La somma sovra indicata verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 106 dello stato di previsione predetto. »

Se non sorgono obiezioni, procederemo, poi, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

Branca, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge intorno ai matrimoni degli ufficiali del corpo delle guardie di finanza.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito, e deferito all'esame degli Uffici.

Invito l'onorevole Rinaldi a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Rinaldi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge relativo ai demani del Mezzogiorno.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati. Si faccia la chiama.

Costa Alessandro, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Aliberti — Ambrosoli — Arcoleo — Arnaboldi — Avellone.

Baccelli Guido — Balenzano — Baragiola

— Barzilai — Bernini — Bertetti — Bertoldi — Bettolo — Bombrini — Bonacossa — Bonardi — Bonfigli — Bonacci — Bonin — Bosdari — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brin — Brunetti Eugenio — Brunialti — Brunicardi.

Caetani — Cagnola — Calissano — Camagna — Cambray-Digny — Cao-Pinna — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casalini — Casana — Casciani — Castiglioni — Castoldi — Cavalli — Cereseto — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chindamo — Cimorelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Coletti — Colombo Giuseppe — Colombo-Quattrofrati — Colonna — Conti — Coppino — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cremonesi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Giorgio — Della Rocca — De Nicolò — De Nobili — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Rudinì Carlo — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Terranova — Donati.

Falconi — Fani — Farina Emilio — Fiasce — Fazi — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fracassi — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gabba — Galletti — Garavetti — Gattorno — Ghigi — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardini — Giuliani — Giusso — Goja — Greppi — Grossi — Guerci.

Lacava — Lazzaro — Leonetti — Lochis — Lucernari — Lucifero — Luzzatto Attilio.

Macola — Magliani — Majorana Giuseppe — Mancini — Manna — Marazzi Fortunato — Marsengo-Bastia — Massimini — Maurigi — Mazziotti — Melli — Menafoglio — Mezzacapo — Miniscalchi — Mirabelli — Mocenni — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Murmura — Mussi.

Nasi — Nocito — Nofri.

Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi.

Pala — Palberti — Palizzolo — Palumbo — Panattoni — Pantano — Papadopoli — Pavia — Penna — Picardi — Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Pipitone — Pizzorno — Placido — Podestà — Pozzo Marco.

Radice — Rampoldi — Randaccio — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rinaldi

-- Rizzetti — Rocca Fermo — Rocco Marco — Rogna — Romanin-Jacur — Roselli — Rota — Rubini — Ruffo — Ruffoni — Ruggieri.

Sanseverino — Santini — Scaramella-Mannetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Serralunga — Sili — Socci — Sormani — Soulier — Spada — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.

Tassi — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Tizzoni — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Trinchera — Tripepi — Turbiglio.

Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Villa — Vischi.

Weil-Weis.

Zeppa.

Sono in congedo:

Alessio.

Bacci — Berio — Bertesi.

Castelbarco-Albani — Chiesa — Civelli — Coffari.

D'Ayala-Valva — De Donno — De Michele — Di Scalea — Di Trabia.

Freschi.

Lampiasi.

Marcora — Morgari.

Pastore — Poggi — Pullè.

Salvo — Scaglione — Sola.

Tozzi.

Vaccaro.

Sono ammalati:

Binelli — Bocchialini.

Caffarelli — Calleri Giacomo — Calvi — Cantalamessa — Capoduro — Chinaglia — Ciaceri — Clementini — Credaro.

Di Lorenzo.

Fortunato.

Grassi-Pasini.

Imbriani-Poerio.

Lugli.

Marescalchi Alfonso — Meardi — Me-dici.

Ridolfi.

Sani.

Tinozzi — Toaldi.

Veronese.

Assenti per ufficio pubblico:

Cavagnari.

Sono in missione:

Mascia.

Discussione del disegno di legge relativo agli infortuni sul lavoro.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge per gli infortuni sul lavoro.

Si dia lettura del disegno di legge!

Lucifero, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 146-A.)

Tripepi. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine,

Presidente. Parli pure.

Tripepi. Intendo proporre il differimento della discussione del disegno di legge relativo agli infortuni sul lavoro, da oggi a martedì.

Della discussione di questa legge, data la sua importanza e gravità, ne avremo per una diecina o quindicina di sedute. (*Movimenti*).

Coloro che hanno rumoreggiato non avranno intenzione di parlare. Ma siccome conosco venti o trenta deputati che vogliono discutere questo disegno di legge, è chiaro che la mia supposizione è esattissima.

Se si comincia oggi la discussione che cosa avverrà? Domani non si può continuarla, perchè non ci è seduta; sabato, come si sa, la Camera è invitata ad un'altra cerimonia e quindi neppure sabato questa discussione potrà continuare; domenica è domenica; la seduta di lunedì è destinata alle interpellanze. Dunque, di fatto, cominceremo oggi questa discussione, per udire un discorso, seppure l'oratore che parlerà, arriverà a finirlo. Perchè, dunque, cominciare oggi una discussione che deve essere protratta assolutamente a martedì? È meglio differirla addirittura a martedì.

Credo che la mia proposta sia sufficientemente ragionevole, e la raccomando alla benevolenza dei colleghi, specialmente di quelli che hanno rumoreggiato, appena ho cominciato a parlare. (*Si ride*).

Presidente. Onorevole Tripepi, se l'onorevole Chimirri, che è il primo iscritto a parlare contro, non ha difficoltà a parlare oggi, in fin di seduta, quando regoleremo l'ordine del giorno, sottoporro alla Camera la questione che Ella solleva.

Carcano, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Carcano, presidente della Commissione. Mi associo all'onorevole Presidente nel pregare il

collega Tripepi di consentire che la discussione si cominci.

Devo poi dichiarare all'onorevole Presidente ed alla Camera che, essendo impedito l'onorevole Gianolio per ragioni di salute e di famiglia, in vece sua assunse le funzioni di relatore il collega Ferrero di Cambiano Tripepi. Mi riservo di ripresentare la mia proposta in fine di seduta, tanto più che mi accorgo di avere anche l'assentimento dell'onorevole presidente della Camera. *(Si ride)*.

Presidente. Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Onorevoli colleghi, leggendo la breve e succosa relazione dell'onorevole Gianolio, torna a mente la sentenza del poeta: *Video meliora, proboque, deteriora sequor.*

L'onorevole relatore, dopo avere esposto le modificazioni introdotte dal Senato al disegno di legge del 1896, sottoponendole a critica sagace e severa, conclude così:

« Ma se vogliamo che il secolo non si chiuda senza che il Parlamento italiano abbia risolto il difficile problema, e abbia dotato il paese di una legge la cui urgenza venne riconosciuta e proclamata nei modi più solenni, e la legge possa avere principio di applicazione e funzionare, è necessario che ciascuno sacrifichi un po' delle sue convinzioni. »

A questa conclusione non si venne senza contrasto.

Narra il relatore che in seno della Giunta si erano manifestate obiezioni e dissensi, e furono presentati parecchi emendamenti, ma le obiezioni tacquero e gli emendamenti furono ritirati, per desiderio di dar presto al paese una legge riconosciuta e proclamata urgente.

Sopra ogni altra considerazione prevalse il timore che qualsiasi emendamento possa « riaprire il dibattimento sulla intiera legge, mettere nuovamente in discussione e in dubbio il principio dell'assicurazione obbligatoria, ritardare per un tempo indeterminato il beneficio che dall'applicazione di questa legge debbono ricevere tanti disgraziati. »

Siamo, dunque, in presenza d'un disegno di legge, intorno al quale i componenti della Commissione incaricata di studiarlo non sono interamente d'accordo; ne rilevano i difetti, riconoscono la necessità di emendarlo, e nondimeno c'invitano ad approvarlo com'è

per ragioni di opportunità estranee al merito della legge.

Tengo conto del generoso sentimento che mosse la Commissione a farci questo invito, ne tengo conto, perchè nessuno è interessato quanto me a vedere entrare in porto una legge, della quale mi occupo da quattordici anni e ch'è in gran parte opera mia.

Al desiderio comune a tutti si aggiunge in me un sentimento di paternità che mi spinge a desiderarne la sollecita approvazione.

Ma, appunto, perchè sono così vivamente interessato al buon successo della legge non posso consentire che dopo essersi tanto studiato e discusso per dare alle assicurazioni operaie un ordinamento saldo, razionale, e bene equilibrato lo si sciupi con modificazioni, che lo perturbano e ne rendono difficile l'applicazione.

Per fortuna i dissensi non cadono sui principî, che informano la legge. Dal 1891 in poi tutti i disegni di legge sugli infortuni del lavoro, presentati e discussi nei due rami del Parlamento, riconoscono ed ammettono come cardini fondamentali: 1° la prevenzione, mezzo efficacissimo per restringere il campo delle conseguenze fatali del nuovo ordinamento del lavoro industriale; 2° il rischio professionale; 3° l'assicurazione obbligatoria temperata dalla libera scelta dell'assicuratore.

Su questi punti potrà udirsi qualche nota discorde, ma nella Camera e nel Senato è pressochè generale il consenso.

I punti nei quali non siamo d'accordo, concernono, come già dissi, alcune modalità, che, sebbene secondarie, perturbano l'organismo della legge e ne falsano il carattere.

Quando ve li avrò messi sott'occhi non dubito che resterete convinti della necessità di emendarli. E emendandoli farete opera savia e prudente senza intralciare per questo o ritardare l'applicazione della legge; avvegnacchè i pericoli accennati nella relazione sono, a parer mio, immaginari, ma sono certi i danni, ai quali si andrebbe incontro approvando la legge come ci venne dal Senato trasmessa.

E comincio dall'articolo 1 che segna i limiti dell'applicazione della legge. In esso vengono annoverate le industrie che la legge sottopone all'obbligo di adoperare i mezzi protettori per prevenire gli infortuni, e di

indennizzare quelli, che la più oculata vigilanza non riesce ad evitare.

Il campo delle assicurazioni è troppo vasto per poterlo percorrere di un tratto; fu perciò avvisato di procedere per gradi, cominciando dalle industrie nelle quali è più grave e manifesto il pericolo. Trattandosi di istituire organismi complicati e nuovi, è prudente assisterli bene e vederli funzionare prima di estenderli alle industrie che presentano minori rischi.

La Germania impiegò quattro anni e sette leggi, per isviluppare il sistema delle assicurazioni operaie, e di anno in anno va ritoccando, e migliorando la meravigliosa trilogia con tanto senno architettata e composta. Ecco perchè nel progetto del 1891 l'obbligo dell'assicurazione era limitato alle industrie veramente pericolose; ma nei successivi progetti quella sfera si andò man mano slargando; ma senza oltrepassare certi determinati confini.

Erano stati, a cagion di esempio, esclusi i lavori agricoli, non perchè non ci stesse a cuore la sorte degli operai delle campagne; ma perchè non si volle turbare un'industria tuttora in lenta e faticosa evoluzione, e per la quale, essendo diverso e meno intenso il pericolo, si richiedono criterî e norme diverse.

E nel Senato principalmente si levarono nel 1892 voci autorevoli, per chiedere che questa legge non si estendesse ai lavori agricoli. Nell'ultimo progetto votato dalla Camera nel 1896, i limiti furono rispettati.

Senonchè quel progetto, giunto al Senato, ebbe le più strane vicende. Con una prima relazione l'Ufficio centrale, nel desiderio di facilitarne l'adozione, evitò qualunque dibattito sui principî fondamentali della legge, e limitossi a modificare l'articolo 10, sostituendo al paragrafo emendato, che ammetteva l'eccezione della colpa grave, l'articolo 23 del progetto del 1891, secondo il quale l'assicurazione copriva tutti i rischi, la colpa grave compresa, ricostituendo così la continuità del pensiero legislativo quale era uscito dal voto del Senato nel 1892, e quale era stato presentato dal Governo alla Camera nel disegno di legge del 1896.

Iniziata la discussione avanti l'alto Consesso e uditi alcuni oratori, si votò un ordine del giorno, col quale si invitava l'Ufficio cen-

trale a coordinare meglio gli articoli da esso modificati, e a riferire sulle varie proposte fatte durante la discussione. L'Ufficio centrale, con una nuova relazione del 16 dicembre 1896, propose addirittura un contro progetto, che mutava le basi del disegno ministeriale, onde il Governo fu obbligato a ritirarlo.

Dopo le elezioni generali il Governo si affrettò a ripresentare il progetto al Senato, ma in parte rifatto, e assai diverso da quello votato da noi. Un tal procedimento non mi sembra corretto, perchè il progetto così ripresentato non era nuovo e non era quello votato dalla Camera, contenendovisi gravi proposte che dalla Camera non erano state discusse; onde il Senato si trovò dinanzi uno schema di legge in parte votato dalla Camera, in parte no. La prima delle innovazioni introdotte si riscontra nell'articolo 1°.

Al n. 3 è detto:

« La presente legge si applica agli operai addetti negli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di 5 operai. »

Nella relazione ministeriale è detto: « agli opifici mossi da agenti inanimati si aggiunsero quelli mossi da animali, a imitazione di quanto stabilisce la legge austriaca del 1887. »

Si vede che chi fece quell'aggiunta non tenne conto dei limiti che il Governo e la Camera avevano imposto alla legge, nè si accorse che la legge austriaca del 1887 estende gli effetti dell'assicurazione anche agli stabilimenti industriali agricoli e forestali. Estendendo l'assicurazione a cotesti stabilimenti era ovvio che vi si includessero anche gli opifici, che fanno uso di macchine mosse d'animali; perchè soltanto le industrie agricole adoperano ancora meccanismi primitivi, tanto primitivi, e, per dir così, rudimentali. Ma in una legge fatta per la grande industria, quell'inciso vi fa magra figura.

Nel Senato l'aggiunta passò inosservata e l'articolo fu votato come era stato dal ministro proposto nella seconda edizione del suo progetto: vorrete voi mantenerla?

Sarebbe un controsenso.

Se dall'obbligo dell'assicurazione la legge esclude le industrie agricole e forestali, è assurdo farvi entrare di straforo meccanismi mossi da forze animali, meccanismi innocui, e adoperati solo dall'agricoltura meno avanzata, per la quale l'onere dell'assicurazione,

non giustificato dal rischio e dal pericolo, riuscirà gravoso e molesto.

E notate che nel determinare i limiti della legge, avevamo per queste stesse ragioni escluso dalle costruzioni pericolose le strade comunali.

Ora come si concilia cotesta esclusione minuscola, con l'aggiunta delle industrie che adoperano meccanismi mossi da buoi o da cavalli?

Nè è da credere che, eliminando quell'aggiunta, il Senato se l'abbia a male.

Vengo al secondo punto, che riflette la istituzione del Consiglio del lavoro, accettata dalla Camera, accolta con plauso dall'Ufficio centrale del Senato, e soppressa dal ministro.

A tutti è nota l'importanza, che hanno i regolamenti industriali per la disciplina del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Dal modo come saranno compilati i regolamenti dipenderà in gran parte l'efficacia di questa legge. Essi devono, fra l'altro, contenere quel complesso di misure preventive, che la scienza e l'esperienza consigliano per tutelare fin dove sia possibile, la vita e la salute degli operai, rendendo meno frequenti gli infortuni e per ciò meno elevati i premi di assicurazione. Compilare regolamenti è cosa difficilissima poichè si richiedono cognizioni tecniche, osservazione continua e molta pratica.

Ecco perchè il progetto del 1896 con l'articolo 4 lasciava agli industriali singoli o consociati la proposta dei regolamenti, e con l'articolo 5 istituiva accanto al ministro di agricoltura, industria e commercio il Consiglio superiore del lavoro, perchè, specialmente nella compilazione e revisione dei regolamenti, portasse largo e prezioso concorso di lumi e di esperienza. Con l'articolo 5 si rendeva obbligatorio il parere del Consiglio del lavoro, nel quale industriali e operai avevano la loro rappresentanza. Ci pareva che l'intervento degli industriali e degli operai in risoluzioni di tanto momento fosse utile non solo per ragioni tecniche, ma per ragioni morali facili ad intendere. Il Senato approvò la istituzione del Consiglio, modificando lievemente il modo di comporlo. Cosa è accaduto? A mezza via il Consiglio superiore del lavoro è sparito, e nell'articolo 4, che determina il modo di compilare i regolamenti si dice che il ministro

d'agricoltura, industria e commercio li formula e li approva « sentito il parere dei Consigli tecnici governativi. »

La nostra Commissione, al solito, approva e proclama ottima l'idea « di porre a fianco del ministro un consesso di uomini esperti e illuminati, per assisterlo e coadiuvarlo in tutte le difficili questioni che concernono la regolamentazione del lavoro » ma invece di proporre, come sarebbe stato logico, il ripristinamento dell'articolo 5 che istituiva il Consiglio del lavoro, si contenta di un voto platonico, contenuto in un ordine del giorno, stampato in fine della sua relazione.

Perchè un ordine del giorno e non un articolo di legge? L'ordine del giorno non può, per nulla, modificare l'articolo 4. Questo articolo impone al ministro di udire l'avviso dei Consigli tecnici governativi, e tace affatto del parere del Consiglio superiore del lavoro, onde viene a mancare lo scopo precipuo della sua istituzione. Che giova ai fini della legge che il Consiglio sia istituito presto o tardi a libito del ministro se il suo concorso alla compilazione dei regolamenti non è dichiarato obbligatorio? E udite in che modo la Commissione giustifica il meschino ripiego.

Per costituire un Consiglio superiore del lavoro, essa dice, non occorre una legge.

Il Consiglio dell'industria e del commercio fu costituito il 5 aprile 1867 da Marco Minghetti per decreto Reale e successivamente con altri decreti venne modificato.

Nella stessa maniera potrà istituirsi il Consiglio superiore del lavoro, senza che sia necessario provvedervi per legge.

In sostanza la Commissione vuole che il Consiglio superiore del lavoro vi sia, ma non osa proporre di istituirlo con questa legge per non dare la stura agli emendamenti, e non si accorge, che così facendo, si sacrificano a un preconcetto gli effetti benefici che dalla legge ci impromettiamo.

Qui non è quistione di sapere se un Consiglio consultivo debba costituirsi per decreto Reale o per legge. La Commissione parlamentare, l'Ufficio centrale del Senato avvisarono che la istituzione del Consiglio superiore del lavoro dovesse comprendersi nel disegno di legge, non solo per l'importanza delle funzioni ad esso attribuite, ma principalmente perchè siffatte funzioni si

collegano intimamente a quel complesso di provvedimenti, relativi alla prevenzione degli infortuni, ch'è il fondamento della legge, e un titolo di onore pel sistema italiano che li ha messi in rilievo.

Perciò vediamo in Francia la istituzione del Consiglio del lavoro far parte integrante del disegno di legge sugli infortuni, e il lodovole esempio fu seguito dalla legge danese pubblicata il 15 gennaio di quest'anno.

Lasciata, come propone la nostra Giunta, la istituzione del Consiglio al beneplacito del ministro, verrà meno lo scopo precipuo di essa, perchè il ministro potrà istituirlo prima o dopo l'applicazione di questa legge, ed anche, istituito prima, sarà in sua facoltà di udirne o no l'avviso nella compilazione dei regolamenti, perchè non vi è legge che gliene faccia obbligo.

La terza innovazione concerne i limiti e la portata dell'assicurazione.

Secondo il disegno votato dalla Camera, l'assicurazione doveva comprendere tutti i casi di morte o di lesioni personali provenienti da infortunio, le cui conseguenze abbiano durata maggiore di dieci giorni. Le lesioni di minor conto venivano riguardate come malattie, non come infortuni. Questa proposta aveva due obiettivi, uno tecnico e l'altro d'indole morale.

In tutte le legislazioni di questo genere gli infortuni si distinguono dalle malattie. La legge germanica mette a carico dell'assicurazione soltanto le lesioni le quali portano una incapacità almeno per più di tredici settimane; così pure la legge danese. L'Austria restringe le tredici settimane a cinque, e il *bill* inglese del 6 agosto 1897 a quattordici giorni.

Le leggi più recenti, al pari delle antiche, trovano opportuno di sceverare le lesioni lievi dagli infortuni, che formano l'oggetto della legge speciale, relegandole fra le malattie.

Ispirandosi agli stessi criteri il progetto da noi votato nel 1896 manteneva cotesta distinzione, sostituendo alle tredici e alle cinque settimane la modesta durata di dieci giorni.

Per mantenere il limite dei dieci giorni alle ragioni tecniche si aggiungevano argomenti pratici, tratti dalla facilità di simulare le lesioni lievi, simulazioni che producano infinite difficoltà nei paesi dove è organizzata l'assicurazione.

Quando una lesione porta un'incapacità maggiore di dieci giorni la simulazione è più difficile, ma trattandosi di semplici graffiature, come si farà a discernere la simulazione dalla verità?

Vi concorre pure un'altra ragione d'indole morale. Quando venne alla Camera il progetto dell'onorevole Miceli, si discusse se l'operaio dovesse o no concorrere al pagamento del premio di assicurazione.

In astratto la risposta non poteva essere dubbia: trattandosi di un rischio insito nello esercizio dell'industria è evidente che tutti quelli che vi si sono esposti debbono concorrere al pagamento del premio.

Ma in pratica si osservò che il proposto concorso di un decimo nel pagamento del premio era troppo piccola cosa, e recava complicazioni ed attriti. Gli stessi industriali chiesero di addossarsi l'intero pagamento del premio purchè fossero liberati da ulteriori molestie. Escluso perciò ogni concorso diretto dell'operaio al pagamento de' premi per la dignità della classe lavoratrice si studiò una maniera indiretta di concorso, lasciando a carico de' lavoratori o piuttosto delle Società di mutuo soccorso, le conseguenze di quei leggieri infortuni, le cui conseguenze non vanno oltre i dieci giorni.

Le Società di mutuo soccorso fra vari scopi si propongono anche questo, e l'articolo 26 del progetto 1891 costituiva un fondo speciale per sussidiare quelle di dette Società, che assumessero l'obbligo di sovvenire gli operai nei primi dieci giorni di malattia cagionata da infortunio.

Nel disegno di legge, che esaminiamo, il termine di dieci giorni è ridotto a cinque. Aspetterò di udire dall'eloquente relatore i motivi, coi quali giustificherà siffatto mutamento, perchè nulla è detto nella relazione.

E ciò noto non già col proposito di pregar la Camera a riportare il termine a dieci giorni, come sarebbe logico e opportuno, ma per mettere in rilievo la tendenza unilaterale, che ha ispirato tutti questi mutamenti, e che mal si addice ad una legge di pacificazione, la quale deve conciliare, non sacrificare gl'interessi in lotta, e ciò non si ottiene spostando l'ingiustizia, facendola passare dal lato degli operai a quello degli industriali.

E ora vengo all'articolo 9, che è dei più sostanziali perchè determina la misura del-

l'onere che con questa legge s'impone all'industria nazionale. Le indennità erano state commisurate non come l'animo dettava, ma tenendo conto delle condizioni non certo liete e prospere della nostra industria. Si considerò che stabilendo un'equa misura ci sarà sempre modo di accrescerla se l'esperienza proverà che le indennità stabilite sono scarse al bisogno e che l'industria può sopportarne l'aumento. Tenendo alta la misura non ci sarà modo di ribassarla, anche se chiarita eccessiva.

Ora, che cosa fece il ministro nel ripresentare il progetto emendato? Raddoppiò le indennità votate dalla Camera nel 1896, portando il minimo in caso d'inabilità permanente da lire 1,500 a 3,000 e il massimo da 3000 a 10,000 lire. E la ragione di questo aumento? è in grembo a' Numi, li ha suggeriti la Commissione di previdenza, e basta; il ministro li accettò senza esame, e senza beneficio d'inventario. Eppure qualche cosa bisognava dire per giustificare un'innovazione, che raddoppierà l'onere che dalla legge è imposto agli industriali. Prendendo a base le indennità come erano stabilite nel progetto del 1896 e calcolando così all'ingrosso, si prevedeva un onere di sei o sette milioni.

Raddoppiando le indennità si superano i dodici milioni; e questo non è tutto.

Coll'articolo 1° si obbligano gli industriali a trasformare il loro impianto per adattare ai meccanismi pericolosi gli apparecchi protettori.

Oggi le nuove macchine sono per lo più fornite di questi apparecchi, ma il macchinario vecchio no, ed in forza di questa legge bisogna provvedere e non occorrerà piccola spesa per fornire le vecchie macchine di codesti apparecchi. Aggiungetela a quella nascente dall'obbligo dell'assicurazione, e dite se sia equo e prudente procedere con tanta leggerezza nel risolvere problemi spinosissimi che toccano i più gelosi e vitali interessi.

Nessuno pensa che l'industria italiana sia più florida e più ricca dell'industria inglese, eppure il Parlamento di quel gran paese, votando nell'agosto scorso, un *bill* per regolare le indennità dovute in caso d'infortuni, si contenne in limiti più modesti del progetto italiano sia sotto il riguardo dell'estensione della legge sia rispetto alla misura delle indennità. Infatti in caso di morte il *bill* inglese assegna una indennità eguale a tre salari con un massimo di 300 lire sterline.

Il nostro progetto del 1896 assegnava quattro salari, ed un massimo di lire 9000.

Col n. 5 dell'articolo 9 dello schema in discussione, l'indennità è elevata da 4 a 5 salari ed il massimo a lire 1000. Ciò farebbe supporre che il ministro proponente ritiene la industria italiana assai più ricca dell'inglese per potersi permettere coteste larghezze. Avrei capito la ragione dell'aumento se fatto a favore dell'operaio debilitato permanentemente dall'infortunio, invece qui si grava la mano non a favore degli invalidi del lavoro, ma degli eredi che potranno essere persone valide e facoltose.

E l'aggravio apparirà ancora più assurdo e repugnante ai fini della legge se si pone al modo come l'indennità si ripartisce fra gli aventi diritto.

In tutte le leggi che regolano questa materia, l'indennità non è considerata come parte del patrimonio del defunto, ma quale un surrogato degli alimenti, e perciò d'attribuirsi a coloro, ai quali l'estinto era unico o principale sostegno.

Secondo il *bill* inglese, mancando siffatti aventi diritto, non è dovuta alcuna indennità in caso di morte, ma solo il rimborso delle spese medicali e funerarie. Ma gl'industriali italiani che, a giudizio del ministro, sono più ricchi degli inglesi, non solo devono pagare in questo caso cinque salari in luogo di tre, ma questa indennità va distribuita con le norme del diritto successorio fra gli eredi legittimi, ed anche fra gli estranei se eredi testamentari del defunto.

Si può immaginare nulla di più assurdo e contrario all'indole di questa legge?

Farò brevi osservazioni sull'articolo 11. In caso d'inabilità causata da lesioni traumatiche, il primo giudizio sulla durata e sulle conseguenze non è mai sicuro; di qui la necessità di stabilire un periodo di revisione.

L'articolo 11 votato dalla Camera limitava questo periodo a due anni.

Per gli effetti di questa revisione rimettevasi alla fine del biennio o a revisione fatta la liquidazione definitiva della indennità accordando nel frattempo all'operaio un'indennità giornaliera da conteggiarsi. Che cosa fa il progetto presente? Mantiene la facoltà di chiedere la revisione nel termine di due anni; ma obbliga l'istituto assicuratore a liquidare definitivamente e pagare fra tre mesi la indennità stabilita dalla legge. Se-

gue da ciò che se nel biennio lo stato di salute dell'operaio si aggrava, l'Istituto deve dargli un supplemento d'indennità; se invece l'operaio migliora; se l'inabile guarisce, l'Istituto, che versò l'indennità in base al primo giudizio, ha senza dubbio il diritto di rimborsarsi d'una parte della somma erogata; aspetto sapere dalla cortesia dei nostri colleghi della Commissione come farà a ricuperare dopo due anni dall'operaio una parte del capitale versatogli.

A questo punto la relazione riconosce che ciò produce una situazione favorevole all'operaio ma ci si acconcia per la speciosa ragione che difficilmente l'Istituto assicuratore vorrà tener dietro « allo svolgersi della vita dell'assicurato per correggere quanto di eccessivo vi fosse nella prima previsione. »

Eppure in pratica le cose procedono altrimenti!

In Germania il maggior numero di contestazioni si riferiscono appunto a cotesti giudizi di revisione. Sulle prime si largheggia, ma col tempo, assodate le vere conseguenze dell'infortunio, le indennità si restringono in giusta misura. S'inganna l'onorevole relatore credendo che gl'Istituti assicuratori non si interessano al modo come si svolgono le conseguenze degli infortuni.

Gl'Istituti assicuratori, specie se istituti di speculazione, sentono lo stimolo dell'interesse e studiano tutti i modi, che possono attenuare i loro impegni. Di qui una tendenza umanitaria, suggerita dal tornaconto che spinge gli istituti assicuratori a fondare appositi ospedali ove si apprestano le prime cure alle vittime del lavoro.

Avvenuto l'infortunio, persone a ciò delegate s'impossessano del ferito e gli apprestano cure sollecite e amorose, sapendo che una medicatura fatta bene e a tempo può di molto attenuare le conseguenze del disastro.

Gli effetti, che si ottengono sono sorprendenti, e noi dobbiamo rallegrarcene nell'interesse della umanità, che soffre, senza guardare ai motivi, che costringono financo la speculazione a farsi pietosa.

E vengo all'ultima modificazione che è la più grave, la più disastrosa; intendo quella contenuta negli articoli 22 e 23.

Le altre modificazioni turbano parzialmente l'organismo della legge: quella contenuta nei due articoli sopra ricordati la sconvolge e ne neutralizzerà i benefici effetti, se la vostra sa-

pienza non troverà modo di emendarli convenientemente.

La soluzione che l'articolo 22 dà alla vessata questione della colpa, in materia di infortuni, intorno alla quale si sono scritti volumi e pronunziati discorsi interminabili, è la peggiore di quante ne furono immaginate finora.

La Camera aveva creduto di comporre, con un compromesso assai più ragionevole, e meno disastroso, la grave disputa, ed ecco venir fuori all'insaputa una proposta sbalorditoria, che la vostra Giunta, con parola mite, chiama nuova, per non dir peggio.

Coloro, che la difendono si fanno scudo dell'autorità del Senato, dando quasi ad intendere che la nuova formula sia balzata fuori dai dibattiti di quell'alto consesso.

Perchè possiate farne esatto giudizio, credo opportuno squarciare i veli, in cui si avvolge la genesi di questo infortunio inaspettato, che ci costringe a discutere per la terza volta il presente disegno di legge.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, dopo ritirato il progetto dal Senato, lo sottopose al Consiglio di Previdenza, e incaricò un egregio professore di riferire.

La formula infelicissima la quale ebbe il suffragio del Senato è opera di quel professore. A pagina 75 della sua relazione fatta al Consiglio di Previdenza si legge in forma di proposta il testo preciso dell'articolo 22. Ivi è detto:

« 1° Il capo esercente dell'impresa o dell'industria, e coloro ch'egli prepone alla direzione o sorveglianza del lavoro, sono responsabili civilmente verso il danneggiato o i suoi aventi causa, quando l'infortunio sia avvenuto per le seguenti cause loro imputabili:

« a) per dolo;

« b) per imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, a termini degli articoli 371 e 375 del Codice penale. »

« Tra i regolamenti sono compresi anche quelli preventivi di cui nella presente legge. »

Si discute da venti anni intorno all'arduo tema, e fra le molte soluzioni ingegnosamente escogitate non ve ne ha alcuna, che somigli a questa, e la meraviglia crescerà quando si

sappia da quali premesse l'autore dell'articolo trasse questo concetto peregrino.

Ecco come ragiona:

« L'infortunio del lavoro è conseguenza inevitabile dell'industria; il caso fortuito, la forza maggiore, la colpa dell'operaio e la colpa dell'imprenditore sono inseparabili dall'impresa. La vita dell'imprenditore è in continuo rischio professionale e questa condizione di cose, come fa sorgere in lui il dovere del risarcimento dei danni, così gli procura il diritto di premunirsi contro le conseguenze di quel rischio in quella forma che gli consigliano. »

E continuando per due o tre pagine su questo tuono finisce così:

« La responsabilità civile più non esiste, perchè esiste il rischio professionale; bisogna decidersi: o responsabilità civile senza assicurazione o rischio professionale ed assicurazione senza responsabilità civile. »

Non so comprendere come, muovendo da siffatte premesse, si possa giungere ad escludere dalla copertura del rischio fino la colpa lieve e la lievissima.

Carcano, presidente della Giunta. Non è il Senato che ragiona così!

Chimirri. No, egregio collega, il Senato accettò cotesta conclusione: ma spetta ad altri la responsabilità della proposta.

Bonacci. Ha ragione l'onorevole Chimirri.

Chimirri. La relazione da me ricordata non risparmia neppure Lei, onorevole Bonacci, cui fa rimprovero di aver voluto col suo emendamento conciliare l'inconciliabile, nè si mostra più indulgente verso gli elementi conservatori della Camera, accusandoli di essersi lasciati vincere la mano dai socialisti. Ma cotesti rimbrotti impallidiscono di fronte al severo giudizio, che il relatore ufficiale presso il Consiglio della previdenza fa del contro-progetto formulato dall'ufficio centrale del Senato ai 16 dicembre 1896.

« Non credo di esagerare dicendo che il contro-progetto del Senato non contiene nè nella forma nè nella sostanza nessuno elemento, che possa dichiararsi un progresso, anzi un semplice miglioramento di fronte ai progetti precedenti; è contrario a tutte le teorie odierne, e a tutte le legislazioni positive sia sulla responsabilità, sia sull'assicurazione. »

Messe così da parte, con meravigliosa disinvoltura tanto la proposta del Senato, che

accusa di plagio quanto la soluzione votata dalla Camera nel 1896, qualificandola assurda e poco pratica, l'accigliato censore si accinse egli stesso alla ricerca della soluzione perfetta, che i due rami del Parlamento, a suo giudizio, non avevano saputo trovare, e la preziosa scoperta venne condensata negli articoli 22 e 23, dei quali discorriamo.

Indagata così la genesi dell'innovazione, della quale mi occupo, giova rintracciare i motivi che l'hanno suggerita.

Poichè all'eccezione della colpa grave si obbiettava l'impossibilità di definirla in modo da escludere l'arbitraria interpretazione dei Tribunali, l'articolo 22 toglie il nodo gordiano, e sostituisce alla formula della colpa grave il richiamo degli articoli 371 e 375 del Codice penale, assumendo come criterio discrezionale la nozione del reato. Siffatto criterio sarebbe inappuntabile se per reato s'intendesse un fatto intenzionale giacchè il dolo segna la vera linea di divisione fra il campo della responsabilità e quello dell'assicurazione. Ma se sotto la parola reato si comprendono, come fa l'articolo 22, anche gl'infortuni colposi, l'articolo 24, che esonera dalla responsabilità civile l'industriale, semprechè abbia assicurato i propri operai, diventa una menzogna. Tutti sanno che il risarcimento dei danni in caso d'infortunio è regolato dagli articoli 1151, 1152 del codice civile. Secondo il diritto comune risarcimento e colpa sono termini relativi. Ogni fatto dell'uomo, dice, l'articolo 1151, che arreca danno ad altri, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. E qui il fatto dell'uomo comprende tanto il delitto quanto il quasi delitto.

Laonde escludendo dal rischio professionale tutte le lesioni colpose, il campo dell'assicurazione rimane circoscritto al caso fortuito e alla forza maggiore. Se questo si vuole, si dica chiaramente, senza ambagi e senza ipocrisie, che la legge speciale aggiunge una nuova responsabilità all'antica, e si cancelli l'articolo 24.

La limitazione apportata con l'emendamento dell'onorevole Pellegrini è una lustra, perchè le lesioni che portano incapacità minori di venti giorni non possono tecnicamente annoverarsi fra gli infortuni; esse meritano appena il nome di piccole malattie. I fautori dell'articolo 22 non pongono mente a questo: che, in materia d'infortuni, la responsabilità

civile e la penale sgorgano dalla medesima fonte, dalla colpa Aquiliana. Il tentativo di sostituire alla colpa Aquiliana la colpa contrattuale non ebbe fortuna. I fautori dell'articolo 22 confondono la responsabilità civile e la penale e non sanno capacitarsi che l'una possa stare senza dell'altra, mentre è ovvio che la prima sussiste sempre che vi sia danno pubblico, cioè, la violazione della legge penale, mentre la seconda sorge soltanto quando vi sia un danno privato da riparare. L'assicurazione obbligatoria lascia intatta la responsabilità penale, e regola con una transazione anticipata le conseguenze dannose dell'infortunio anche se prodotto da colpa dell'industriale e dell'operaio.

Dall'assicurazione sono escluse le lesioni intenzionali perchè il delitto non è infortunio, ma essa deve comprendere e coprire tanto gli infortuni casuali quanto i colposi, perchè nell'ambiente, in cui si esercita l'industria moderna, il rischio e la colpa si confondono, e sarebbe assai arduo chi pretendesse segnare il punto ove l'uno comincia e l'altra finisce. Bisogna persuadersi che nell'industria moderna vi sono miserie d'alleviare, non colpe da punire.

Quando sorse la prima volta il ponderoso problema degli infortuni, e si vide la necessità di provvedervi, i legislatori, invasi dalle teorie e da' pregiudizi della scuola giuridica cercarono di risolverlo con rimedi empirici e inefficaci. Si fece ricorso all'inversione della prova, alla teoria della responsabilità esasperata; ma invano.

L'esperienza degli altri paesi ci fece presto accorti, che per quelle vie non si raggiungeva l'intento. Si vide che le disposizioni del diritto comune, per quanto torturate e contorte, sono disadatte, insufficienti a provvedere ad un fenomeno nuovo e così fummo mano mano condotti a cercare la soluzione dell'arduo problema sul terreno del diritto pubblico che solo è capace di darla, facendo appello ai principî della pubblica utilità, ai sentimenti di solidarietà umana, ed all'azione integratrice dello Stato, il quale ha sempre diritto e dovere di intervenire quando sia in pericolo la vita e la salute di centinaia di migliaia di cittadini. Il diritto comune provvedeva sufficientemente al bisogno quando il rischio era individuale, quando cioè l'esercizio dell'industria era affidato alla macchina uomo, macchina intelligente e libera e perciò re-

sponsabile. Ma, dopo il trionfo del macchinismo, tutto è mutato, il modo, i mezzi, e l'ambiente del lavoro. Sostituita alla macchina-uomo la macchina di acciaio, alle forze intelligenti e libere gli agenti ciechi e irresponsabili della natura, al lavoro isolato l'agglomerazione nell'opificio il problema cambia aspetto e natura, e da giuridico diviene politico e sociale.

I numerosi infortuni, che, con regolare fatalità, si riproducono nel lavoro industriale, ottanta volte per cento sono l'effetto dell'organizzazione sociale del lavoro, e la colpa vi entra per una quantità trascurabile.

Ciò che ha prodotto il problema, del quale ci occupiamo, e preoccupa la coscienza pubblica non sono gl'infortuni assai rari, dovuti alla colpa dell'imprenditore e dell'operaio, ma l'enorme massa ognora crescente d'infortuni nascenti dal rischio professionale, ai quali il dritto comune non provvede, nè può provvedere, e che al giorno d'oggi sono tutti a carico delle classi lavoratrici. Per riparare a tanta iattura il disegno di legge riconosce nell'industria, che fa il male, il dovere di ripararlo, ed organizza l'assicurazione obbligatoria che, con la sua funzione economica, ripartisce il rischio fra coloro, che vi sono esposti. Ridotto il problema in questi termini, la questione della colpa, che si riduce a pochi casi, perde ogni importanza giuridica, e sorge l'opportunità sociale di non ricercarla e di comprenderla nell'assicurazione insieme con il rischio, che è l'elemento predominante, e col quale si confonde.

Non è possibile applicare le norme della responsabilità ai fenomeni di un ambiente, in cui il rischio domina sovrano. Coloro, i quali vogliono esclusa dall'assicurazione la copertura della colpa, temono, che prosciogliendo industriali ed operai da ogni responsabilità civile, s'incoraggi l'imprudenza e l'incuria, e si offenda l'umana dignità, equiparando l'industriale e l'operaio alla macchina incosciente.

Questi argomenti furono già vittoriosamente confutati dai fautori della copertura completa di tutti i rischi, ed io non ripeterò cose dette e ridette, e a tutti note; aggiungerò un'osservazione pratica, la quale basterà a farvi toccare con mano gli assurdi e gli inconvenienti, ai quali si andrebbe incontro se fosse accolta la soluzione ingiusta, unilaterale, pericolosa contenuta nell'articolo 22.

Il principio della responsabilità è d'indole subbiettiva, e va egualmente applicato agli industriali e agli operai. Tutte le leggi fatte o in formazione, che disciplinano questa materia, applicano le identiche norme agli infortuni colposi, tanto se causati dal padrone, quanto se dovuti a negligenza o incuria dell'operaio.

Il disegno di legge votato dalla Camera francese il 27 ottobre dell'anno decorso, sottrae al diritto comune la responsabilità civile nascente dagli infortuni, e solo in caso di colpa inescusabile il Tribunale ha facoltà di aumentare l'indennità senza eccedere un certo limite, se la colpa è del padrone, e di diminuirla se l'infortunio avvenne per colpa inescusabile dell'operaio.

La legge inglese è ancor più circospetta. Essa lascia piena libertà agli industriali di assicurare i loro operai contro gli infortuni meramente casuali, e applica la responsabilità di dritto comune quante volte l'infortunio fu occasionato da negligenza personale o da un atto volontario del padrone o di una persona, della quale egli sia chiamato a rispondere: ma l'operaio non può cumulare i benefici delle due leggi, deve scegliere fra la indennità consentita dalla legge nuova, e l'azione in indennità accordata dalla legge del 1888.

Oltre a ciò, in caso che l'infortunio sia stato provocato da grave mancamento dell'operaio, gli si nega qualunque indennità.

L'articolo 22, votato dal Senato, contraddice a cotesti criteri di giustizia universalmente accettati, e mettendo in un fascio ogni genere di colpa, mentre fa rivivere la responsabilità degli industriali anche per la più lieve negligenza, mantiene intatto e non diminuito agli operai il diritto all'indennità, anche quando l'infortunio sia stato da essi provocato per grave incuria o disobbedienza agli ordini ricevuti.

E questo non è tutto! Fino ad oggi nessuno metteva in dubbio che almeno la colpa lieve tanto dell'operaio quanto del padrone ricadeva nel rischio professionale ed era coperta dall'assicurazione.

Adottando l'articolo 22, come ci viene dal Senato, non solo la colpa grave, ma fino la lieve e la lievissima, purchè, accertate con sentenza penale, faranno risorgere piena e intera la responsabilità civile, *quia in lege aquilia et levissima culpa venit*.

Vi può essere enormezza maggiore di questa?

Abbiamo nel 1896 tanto disputato se si dovesse o no ammettere l'eccezione della colpa grave, e dovremmo oggi estenderla a cuor leggero anche alla colpa lieve e alla lievissima?

Secondo uno de' tanti progetti discussi in Francia, e propriamente in quello del 1888, il padrone incorreva nella responsabilità civile se dichiarato autore diretto del fatto colposo, e condannato almeno a otto giorni di prigione; ma quella disposizione, sebbene meno assurda dell'articolo 22, venne soppressa e non riapparve più nei progetti successivi.

Se l'articolo 22 si fosse limitato alla colpa diretta dell'industriale, sarebbe stato eccessivo, ma non illogico se alla responsabilità penale, incontrata per fatto proprio, andasse congiunta la responsabilità civile.

Ma il progetto che discutiamo fa rivivere la responsabilità civile a carico del padrone non solo in caso di colpa personale, ch'è rarissima, ma nei casi più frequenti, nei quali l'infortunio colposo fu occasionato da' suoi preposti.

Si può per eccesso di zelo chiedere che nei casi più gravi alla sanzione penale si aggiunga una sanzione economica come freno e come pena, ma non si può comminarla all'innocente, che fu estraneo al fatto colposo.

La responsabilità civile si commina nei casi previsti dall'articolo 1153, ma la colpa e la pena che n'è la conseguenza non si comminano perchè *peccata suos tenent auctores*.

Facendo rivivere la responsabilità civile dell'imprenditore non solo per la propria colpa ma la colpa sia pure lieve, lievissima dell'ultimo manuale, (che la giurisprudenza non mancherà di annoverare fra sorveglianti) non vi sarà caso d'infortunio in cui l'operaio offeso non troverà modo di incolpare il principale per qualsiasi imprudenza dal preposto o sorvegliante.

E credete di raggiungere così la pacificazione, ch'è lo scopo principalissimo di questa legge?

Un solo è il voto degli industriali e degli operai di tutti i paesi: imponete pure sacrifici all'industria, ma a patto di dare la pace alle officine e sicurezza al lavoro.

Ed è a questo santo fine, a questo fine

umanitario e sociale che noi abbiamo ispirato finora i nostri progetti.

Le disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 frustrano assolutamente questo scopo, e danno alla legge un carattere odioso e vessatorio.

Dopo avere imposto agli industriali il doppio onere dei regolamenti preventivi e dell'assicurazione obbligatoria, è equo, è giusto addossargli ancora le conseguenze delle colpe proprie e delle altrui, mentre si accorda l'intera indennità all'operaio ubbriaco, rissoso o reiteratamente negligente, che con la sua incuria avrà forse cagionato la rovina della fabbrica?

So anch'io che bisogna fare qualche differenza fra l'industriale, che paga di borsa e l'operaio, che paga di persona, e fui il primo a sostenere che gli competeva l'intera indennità anche quando l'infortunio avvenga per sua colpa. Ma se da una parte il sentimento umanitario ci spinge ad obbligare il padrone ad indennizzare financo l'operaio colpevole, dall'altra un sentimento di elementare giustizia ci consiglia a concedere un qualche compenso a favore di codesto padrone, che col suo denaro assicura ai suoi operai in ogni caso d'infortunio, e senza cercare la causa, un'indennità equa e pronta, pagabile senza processi e senza spese e questo compenso, è, appunto, la copertura della colpa.

Mettendo in coda alla legge un articolo come questo, che fa balenare agli occhi degli operai già indennizzati la prospettiva di ottenere per la via penale maggiori guadagni, non uno resisterà a così seducente miraggio. L'indennità è loro assicurata; il processo si fa a spese dell'erario. Da parte loro c'è tutto da guadagnare e niente da perdere. Ci perde e molto la pacificazione sociale giacchè l'articolo 22, dà esca ed eccitamento ai litigi con lo stimolo potentissimo del maggior lucro. Così avverrà che l'operaio, assicurato a spese dell'industriale, servirassi della indennità liquidata come strumento di guerra, e il peggio è che la lite si svolgerà nel campo penale; sola via, che la legge gli schiude per conseguire un più lauto indennizzo.

Per diritto comune l'azione civile si può sperimentare separatamente ed anche prima dell'azione penale.

Con l'articolo 22 la via civile è preclusa, e l'operaio, anche suo malgrado, è costretto

a invocare in ogni caso il presidio della giustizia punitrice, invelenando le relazioni tra capitale e lavoro.

L'articolo 22 diventa così un eccitamento alle liti, spostando il terreno della lotta, la rende più aspra perchè nel campo penale si contende non solo degli interessi, ma dell'onore e della libertà dei cittadini. (*Bene! Bravo! — Approvazioni*).

Questa enorme ingiustizia si aggrava per la disposizione dell'articolo 23, che accorda il regresso all'istituto assicuratore non solo nel caso di dolo, ma nel caso di colpa assodata nei modi indicati nell'articolo 22.

Giusta la disposizione dell'articolo 9 le indennità devono essere liquidate e pagate fra tre mesi dall'avvenuto infortunio, sia qualunque la causa. Ma se, dopo eseguito il pagamento interviene sentenza, che dichiara essere la lesione o la morte, conseguenza di un delitto, in tal caso l'istituto assicuratore ha azione di regresso contro il colpevole per recuperare le indennità indebitamente pagate.

Ciò prescriveva il progetto del 1896; ma oggi, che cosa fa l'articolo 23? Estende l'azione di regresso, anche ai casi di condanna per infortunio colposo.

Sicchè gl'industriali, dopo aver pagato annualmente 14 o 15 milioni in premi di assicurazione dovranno, inoltre, indennizzare l'istituto assicuratore in tutti i casi, e non son pochi, in cui a produrre l'infortunio abbia contribuito la colpa propria o dei preposti. Con l'articolo 22 si eccita l'operaio contro il padrone; con l'articolo 23 si forma una nuova sorgente di liti fra gl'industriali e gli istituti, anche assicuratori più iniqua dell'altra.

Le indennità nel contratto di assicurazione rappresentano il corrispettivo dei premi pagati, onde se l'assicurazione covre, come avviene anche oggi nella polizza combinata anche la responsabilità civile dei padroni... (*Interruzione*).

Come è forse vietato di assicurarsi contro le conseguenze della colpa?

Tutt'altro, anzi l'onorevole Vacchelli scriveva nella sua relazione al Senato che l'articolo 22 non impedisce agli industriali di assicurarsi contro l'alea della responsabilità civile rinascente.

Dicevo, dunque, che se il contratto di assicurazione covre anche le conseguenze degli infortuni colposi, il pagamento delle indennità è l'esecuzione pura e semplice del con-

tratto, e l'azione di regresso a favore dell'istituto assicuratore, rappresenta in tal caso un dono gratuito, anzi un lucro indebito, giacchè l'indennità pagata è il corrispettivo dei premi esatti.

Ora io vi chiedo se sia lecito sanzionare in una legge così flagrante ingiustizie, alle quali si ribella il buon senso e il sentimento giuridico.

Signori, sono queste le conseguenze funeste della soluzione, contenuta negli articoli 22 e 23, sostituita a quella assai più savia ed equa accolta nel 1892 e 1896 nei due rami del Parlamento; soluzione non mai prima d'ora messa al cimento dei vostri dibattiti, sbocciata in seno al Consiglio di previdenza, e accolta, non senza contrasto, il 5 luglio dalla Camera vitalizia. (*Bene! Benissimo! Bravo!*)

Onorevoli signori, credo di non aver ecceduto, nè esagerato. Quando si verrà alla discussione degli articoli, non dubito che troveremo modo di soddisfare gli scrupoli e i pregiudizî dei giuristi non senza turbare il regolare funzionamento dell'assicurazione obbligatoria, nè togliere al presente disegno di legge quella impronta d'equità, che costituisce il suo vero pregio senza trasformare in fomite di dissidî e in arma di guerra un provvedimento destinato ad essere pegno di concordia e garanzia di pace sociale. (*Vive approvazioni ed applausi — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

Risultamento di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Infortunii del lavoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rota.

Rota. La relazione che accompagna il presente disegno di legge esordisce dicendo che la questione degli infortuni sul lavoro è una questione gravissima che si agita da tempo e nei Parlamenti e nei Congressi, che affatica la mente dei giureconsulti e degli uomini di Stato. Da tutto questo lavoro, da tutte queste indagini ed investigazioni di menti

superiori ne derivò sancito il principio che le conseguenze dell'infortunio vadano a carico dell'industriale.

Amnesso, quindi, che l'infortunio sul lavoro, non occasionato da colpa, debba andare a carico dell'industriale, il disegno di legge accoglie il principio, del pari comunemente sancito, che vi sia l'assicurazione obbligatoria; inquantochè una volta stabilito il canone fondamentale che l'infortunio debba andare a carico dell'industriale, è giusto, è doveroso, anzi, è di una logica chiara e manifesta, che si debba trovar modo di assicurarne il pagamento; si ha, cioè, l'obbligo dell'assicurazione o presso la Cassa nazionale o presso altri istituti somiglianti.

Parecchi sono i punti più importanti e fondamentali dei quali consta la presente legge; punti i quali sono vivamente discussi e controversi e diversamente risolti, e sui quali s'intrattenne testè l'onorevole Chimirri, col magistero di vigorose argomentazioni e col fascino di una eloquente parola. Questi punti, dei quali è cenno nel discorso pronunciato dall'onorevole Chimirri, sono i seguenti: la misura dell'indennizzo che va corrisposta all'operaio vittima dell'infortunio; le disposizioni regolamentari che debbono disciplinare l'applicazione della legge alle singole industrie; la facoltà o meno dell'industriale di assicurarsi o presso la Cassa nazionale, o presso altri Istituti somiglianti, ed infine il punto più importante ed arduo, diversamente risolto, sul quale si intrattenne più a lungo l'onorevole Chimirri, cioè la responsabilità dell'industriale nei casi i quali sono occasionati da colpa.

Io, lo dico subito, sorvolerò su tutti gli altri punti che ho testè accennato, perchè mi pare che il disegno di legge, che ci viene presentato con l'approvazione del Senato, li abbia risolti nel miglior modo possibile, in modo insomma accettabile.

Nonostante a tutte le censure che, ripeto, con tanta vigoria di argomentazione vi ha fatto testè l'onorevole Chimirri, credo che trionfalmente abbiano risposto tutti coloro che in Senato e fuori hanno adottato e fatto adottare il disegno di legge che, approvato dal Senato, venne presentato alla Camera.

Ripeto, non mi occuperò che dell'ultimo punto, cioè quello che riguarda la responsabilità civile dell'industriale nei casi occasionati da colpa,

Ripetendo le parole testè pronunciate dall'onorevole Chimirri, parole per altro che si leggono nella succinta e lucida relazione che accompagna il presente disegno di legge, dirò: che perchè questo disegno di legge possa dare i suoi risultati, possa insomma diventar legge, essere applicato e funzionare, realizzando così il voto di tanti pensatori e di tanti sociologi, provvedendo altresì ad un urgente bisogno dei nostri tempi e delle nostre industrie, è mestieri che ciascuno di noi sacrifichi un po' delle sue convinzioni.

Ed io dico subito che, mentre su alcuni dei punti importanti e cardinali di questo progetto avrei di che ridire, tuttavia son contento di accondiscendere al consiglio della Commissione, e quindi sulla maggior parte dei punti sui quali si potrebbe discutere, accetto senz'altro il disegno di legge. Ma vi è un punto nel quale penso che questo disegno di legge, anzichè ispirarsi al principio etico-sociale che lo informa, anzichè ispirarsi al principio stesso a cui è diretto, lo sacrifica e lo contraddice; e su questo punto permettete, onorevoli colleghi, che io parli senza nessuna pretesa, ma con una convinzione salda, e che in questo tema è affatto disinteressato, perchè non sono nè industriale, nè operaio, e non appartengo a nessuno dei partiti estremi della Camera; permettetemi, ripeto, che io succintamente parli, sul punto della responsabilità dell'industriale in caso di colpa.

Parmi, se non ho male raccolto, che l'onorevole Chimirri, richiamando autorevoli autori in materia, ricordando i suoi stessi lavori che sono pregiati in argomento, abbia detto che con questo disegno di legge si favorisce soverchiamente l'operaio; perchè si viene ad ammettere la responsabilità civile dell'industriale in caso di danno all'operaio oltre la responsabilità che è già portata dalla legge comune penale e civile.

Ma il presente disegno di legge ha per fondamento giuridico un principio, che è affatto diverso dal principio che costituisce la colpa civile e penale; per modo che la ragione della equità e dell'urgenza di questo progetto consiste in questo che si differenzia affatto dalla legge civile e dalla legge penale. Nella legge civile e penale si considerano, si disciplinano e si puniscono tutti i casi, i quali provengono da colpa, sia civile che penale.

Qui invece niente di tutto questo. Qui invece si prevedono e si provvede a tutti i casi dove non c'è colpa, ma che sono occasionati da forza maggiore o da caso fortuito. A primo tratto parrebbe un non senso, e direi quasi un'ingiustizia, far risalire all'industriale la responsabilità d'un fatto, nel quale egli non ha colpa veruna. Parrebbe che questo industriale venisse ad essere troppo sacrificato; inquantochè egli deve con l'indennità sopportare le conseguenze di un fatto del quale non ha la colpa, nè penale, nè civile.

Ma perchè alle mie parole possa venire un suffragio, in sostegno della tesi che forma il perno della presente legge, leggerò alcune parole con le quali il Governo inglese accompagnò un simile disegno di legge:

« Chiunque per sua iniziativa, per suo interesse o guadagno adopera per un dato lavoro un numero di operai i quali debbano perciò essere soggetti ad un numero inevitabile di infortuni è obbligato a pagare una indennità, anche se non è in nessun modo colpevole. » E si aggiunge: « non è giusto che l'operaio rovinato nella persona a causa del lavoro, però senza colpa di alcuno, sia condannato a finire nella fame o nelle privazioni la sua vita. »

È dunque una questione di umanità alla quale si ispira il disegno di legge, che è suggerito dai dettami di equità; tanto che noi vediamo che, se non molti, parecchi industriali illuminati e onesti della nostra Italia (vedo che l'onorevole ministro mi fa cenni adesivi e quindi presumo che egli approvi le mie parole) spinti dal sentimento del loro dovere, il quale non tollererebbe che operai morissero o fossero rovinati a causa del loro lavoro, hanno assicurato, anche senza questa legge, gli operai dei loro stabilimenti contro gli infortuni del lavoro. È, dunque, una ragione di umanità, una ragione di equità che suggerisce ed impone il principio fondamentale del disegno di legge.

Ma oltre che una ragione di umanità e di equità, vi ha altresì una ragione di diritto, la quale sebbene ora appena adombrata nei giudicati dei nostri magistrati, va invece radicandosi nei responsi dei magistrati di Francia. E questa ragione di diritto consiste in ciò, che colui il quale nell'esercizio del suo diritto, come fa l'industriale, lede il diritto altrui, cioè l'incolumità personale di chi la-

vora per lui, è obbligato a risarcire il danno che da questo lavoro può provenire.

In altri termini è questa l'applicazione di uno dei canoni fondamentali del nostro istituto giuridico delle obbligazioni. È il *ne-minem ledere*; chi ha il vantaggio, deve sopportare il danno, perchè è ben vero che la conseguenza, cioè il danno, in questi casi di infortunio non è dipendente dalla colpa o dal dolo dell'industriale; ma è però certo che la libertà e la volontà della causa permangono sempre e provengono sempre dall'industriale.

Del rimanente, o signori, nella giurisprudenza francese, che è riportata succintamente ma splendidamente negli studi di diritto industriale dell'Amar, va diffondendosi sempre più il principio che l'industriale il quale nell'esercizio del suo diritto, lede il diritto altrui, deve risarcire il danno che dall'esercizio stesso possa esserne derivato. Perciò il principio del rischio professionale e dell'indennità a chi sia colpito da infortunio, non è ispirato soltanto da ragioni di umanità, ma è suffragato da principî inoppugnabili di diritto. Ciò posto, se sono nel vero, parmi che a stretto rigore di diritto non dovrebbe entrare per nulla affatto in un disegno di legge come questo, il quale prevede e provvede ai casi di infortunio, qualsiasi disposizione che miri a disciplinare, a punire le colpe, come l'articolo 22 del disegno di legge, in quanto che ad esse provvede la legge civile e il Codice penale.

E ben meritata fu a tale riguardo la censura che venne fatta in Senato, e su cui richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, perchè si attaglia anche alle parole pronunciate dall'onorevole Chimirri, a coloro che prima si erigevano a oppositori della legge perchè la dicevano contraria al Codice, che tiene responsabili civilmente e penalmente solo quando vi è per lo meno la colpa, e poscia avendo accettato di essa legge il principio riformatore, volevano con tale legge e con altre aggiunte all'articolo 22 sovvertire il Codice stesso.

E questa censura che venne fatta in Senato, è opportuno ripeterla anche qui.

Onorevoli colleghi, restringendo il mio dire a ciò che costituisce il fulcro della presente legge, cioè, alla responsabilità dell'industriale nei casi di colpa, verrò alla disamina dell'articolo 22 del disegno di legge. L'articolo 22 del disegno di legge presentato

dall'onorevole ministro Guicciardini, che salvo nel terzo capoverso del testo approvato dal Senato è l'identico, toglieva la responsabilità civile dell'industriale, nei casi di colpa, lasciandola bensì intatta nei casi di colpa penale o di reato.

Checchè, onorevoli colleghi, si possa osservare in contrario, l'articolo 22 del disegno Guicciardini rappresentava un vantaggio per l'industriale, inquantochè lo esonerava dalla responsabilità per tutti i casi, in cui l'operaio danneggiato avrebbe avuto azione civile contro di lui; mentre, lasciata integra la responsabilità civile, esso, l'industriale, avrebbe dovuto risarcire una somma maggiore. Manteneva bensì intatta la responsabilità in caso di reato.

Un altro vantaggio del disegno Guicciardini (che, sia detto a onor del vero, era stato preparato con molto studio e con grande amore), un altro vantaggio, che ridondava all'industriale dall'articolo 22, era questo: che era limitata la sua responsabilità indiretta. Inquantochè è ben vero ciò che, segnalava l'onorevole Chimirri, che, cioè, nell'articolo 22 del disegno stesso era reso responsabile l'industriale anche nel caso di colpa di chi dirige l'impresa e di chi la sorveglia; ma chi dirige e sorveglia non è mai un manuale. Non si poteva dunque mai far risalire all'industriale la responsabilità della colpa del suo manuale, quindi, mentre per la legge civile, la responsabilità indiretta dell'industriale deriva a lui pel fatto di qualsiasi suo commesso, nell'articolo 22 del disegno di legge Guicciardini, questa responsabilità indiretta veniva limitata al fatto di chi dirige o sorveglia un'impresa. È però manifesto che questa disposizione segnava una transazione coi principî di diritto; perchè (non confondiamo le cose) si potrà votare o no questa legge per le ragioni esposte dall'onorevole Chimirri; si potrà dissentire dai suoi principî, e non ammettere che il rischio professionale debba dar luogo ad un risarcimento secondo le ragioni di equità, di umanità e di diritto, che largamente accolte sono state già nelle altre nazioni, e vanno estendendosi per responsi di magistrati anche in Italia; si potrà, ripeto, dissentire dal principio informatore della legge, ma non si potrà giammai, una volta ammesso questo principio, e in base ad esso, violare il diritto comune consacrato nel Codice civile e nel Codice penale.

Ma questa transazione era suggerita da ragioni di opportunità, per far giungere in porto la legge, da un sentimento di equità, per compensare l'industriale dell'onere nuovo che gl'incombeva pel fatto dell'assicurazione, e infine dalla considerazione che, in pratica, la responsabilità civile si traduce sempre in una indennità già corrisposta all'operaio con l'assicurazione. Quindi il principio adottato nell'articolo 22 del disegno Guicciardini, che eliminava la responsabilità nel caso di colpa civile, segnava, secondo me, la giusta misura, e stabiliva la linea precisa di delimitazione fra le due estreme opinioni.

Un altro pregio (mi soffermo un po' su questo punto per rispondere ad alcuni appunti mossi dall'onorevole Chimirri) che ha il disegno presente, e che non avevano i precedenti, si è quello che in esso non è fatto per nulla richiamo alla colpa grave. Ognuno, che abbia appena un po' di pratica di cose forensi, sa che è molto difficile stabilire tanto in teoria che in pratica la linea di delimitazione della colpa grave; ed io credo che il disegno approvato dal Senato, escludendo qualsiasi menzione della colpa grave (inquantochè è impossibile determinare con criteri essenziali e differenziali preventivi la nozione precisa della colpa grave) seconda altresì lo spirito della nostra legge, la quale è affatto aliena da particolari casistici e si rimette generalmente al prudente arbitrio del magistrato.

Ma ho udito l'onorevole Chimirri, poco fa, proporre il caso della colpa inescusabile. È questa una frase come un'altra. Ma che cosa è poi la colpa inescusabile? Allora era minor male restare alla colpa grave, la quale è menzionata parecchie volte sia nel Codice civile sia nel Codice penale! Questa della colpa inescusabile è una formula dottrinarica; è una formula, la quale non è usata in pratica; è una formula, la quale, a seconda del pensiero del magistrato, che l'applica, avrà una diversa applicazione. Perciò uno dei pregi, che aveva questo disegno di legge, così come era stato proposto, era quello di eliminare alcune frasi, le quali sono sempre pericolose.

Ma, disgraziatamente, nel presente disegno venne introdotto in questo articolo 22 il terzo capoverso, che va sotto il nome di emendamento Pellegrini, e che è del seguente tenore: « Le precedenti disposizioni di questo

articolo si applicano soltanto quando il fatto, dal quale l'infortunio è derivato, costituisce reato di azione pubblica. »

È risaputo che, in fatto di lesioni involontarie, nel nostro Codice penale allorché le conseguenze le lesioni sono guaribili in meno di venti giorni, il reato è di azione privata mentre, invece, quando la lesione è guaribile soltanto in venti o più giorni, il reato diventa di azione pubblica. Ma non è egli vero, onorevoli colleghi, che, limitando l'azione anche nel caso di reato, si sovverte il principio del diritto comune, e si vulnera, in pratica, anche il principio della responsabilità penale?

Egli è certo che questo operaio, cui vien negata, se la malattia non supera i diciannove giorni, l'azione civile pel risarcimento dei danni, non presenterà nessuna querela; inquantochè non solo non vi saranno ragioni, che possano indurlo a presentarla, ma il suo interesse stesso dovrà consigliarlo a tacere. Egli è certo che questo operaio, dando ascolto ai consigli, alle pressioni, che gli si faranno perchè presenti querela, mentre questa sarà priva del suo scopo, inquantochè l'azione civile gli sarà interdotta, non potrà sfuggire alla taccia di essere mosso da spirito di vendetta. Perciò dico si vulnera anche il principio della responsabilità penale, si pone l'operaio in una condizione inferiore a quella degli altri cittadini.

Per queste ragioni, pure appoggiando in massima questa legge, desidererei, ed è questa la mia aspirazione, che quel comma, che limita l'azione civile dell'operaio, che vulnera il principio della responsabilità penale, di quella responsabilità, che è stata istituita dal legislatore non solo nell'interesse della parte offesa, ma anche, e principalmente, nell'interesse della società, desidererei, ripeto, vivamente che, per l'onore del nostro diritto, questo comma fosse soppresso.

Si dice (e lo ha ripetuto anche l'onorevole Chimirri) che la presente legge si propone il santo scopo di favorire la pace sociale.

Però in quei banchi (*Accennando a destra*) pochi sono convinti della possibilità di un tal risultato, e nei banchi opposti (*Accennando all'estrema sinistra*) ci si crede ancora meno. Mi basterà citare le parole di un mio concittadino, brillantissimo ingegno, che definì questa legge, in un giornale di Milano, la *legge di assicurazione dei padroni contro gli infor-*

tunì degli operai. Non si può quindi sperare, nè da un lato nè dall'altro, che questo santo scopo di pace sociale possa essere raggiunto; perchè esso richiede ben altre condizioni, sia nei riguardi economici, che nei riguardi morali.

Ciò nondimeno io credo che sia da lodare altamente chi ha proposto e votato questo disegno di legge; e spero che la Camera vorrà approvarlo, sopprimendo però il capoverso terzo dell'articolo 22; perchè è ingiusto negligere tutti i danni morali, che all'operaio possono derivare da un reato, danni morali, che spesso superano quelli materiali, e perchè inoltre è assolutamente ingiusto sanare con un contratto un reato, e riscattare con una assicurazione un delitto. D'altra parte non è vero che questo comma introdotto dal Senato in questo disegno di legge, che gli venne, direi quasi carpito a 32 gradi di calore, sia stato proposto ed accettato col convincimento di dettare una norma molto razionale; perchè gli stessi proponenti non si mostrarono convinti della sua opportunità.

L'illustre senatore Finali, parlando dell'aggiunta proposta dal senatore Pellegrini, la quale, lo ripeto, interdice l'azione civile all'operaio anche nel caso di colpa penale dell'industriale, e viola quasi tutte le norme della legge civile e della legge penale, disse che essa andava forse al di là del segno.

E lo stesso senatore Pellegrini, che l'aveva proposta, disse che non lo avrebbe potuto accettare; perchè fra l'onere dell'assicurazione e la privazione del diritto, che per legge spetta al danneggiato, rappresentava una transazione poco equa, e che solo l'accettava *pro bono pacis*, per condurre in porto questa legge, sacrificando però il suo personale convincimento. Infine il ministro Guicciardini (il quale, secondo me, fece male ad accettare questa aggiunta) convenne che essa rappresentava una deviazione dal principio informatore della legge.

Perciò, riassumendo quanto ho detto, il mio voto è per l'approvazione del disegno di legge, che vien portato innanzi a noi con l'approvazione del Senato.

Desidererei però che ministro e Commissione di comune accordo sopprimessero nell'articolo 22, il quale costituisce il fulcro, su cui s'impenna la legge, il terzo capoverso, che denatura il concetto fondamentale

della legge. Chi propose questa legge la raccomandò al pensiero e al cuore di tutti noi; ma io credo che il pensiero ed il cuore di tutti noi debba anzitutto ispirarsi alla tutela onesta, severa ed illuminata dei diritti, che la legge comune riconosce a tutti i cittadini. (*Benissimo! — Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. Onorevoli colleghi, allorchè si discusse, due anni sono, il disegno di legge Barazzuoli, l'onorevole Riccardo Luzzatto si doleva che non fosse abbastanza studiato dal punto di vista giuridico.

Ebbene, il disegno di legge, che ora discutiamo, benchè approvato dall'altro ramo del Parlamento, non mi è grato il dirlo, è anche meno studiato del primo; e trova, creandoli, tali assurdi, tali incoerenze, che non posso assolutamente cedere all'invito dell'onorevole relatore di sacrificare la mia convinzione e accettare lo schema di legge così come è proposto, sol perchè da un ventennio ci dibattiamo nella discussione infeconda di disegni diversi.

Anzi dal lungo tempo trascorso dovremmo attingere il consiglio di una maggiore ponderazione, anzichè indurci ad approvare una qualsiasi legge sugli infortunati del lavoro pur di approvarne una; nè vorrei che si movesse anche a noi il vecchio rimprovero: *parturient montes, ecc.*

Benchè io non approvi lo spirito informatore del presente disegno di legge (assicurazione obbligatoria, ed, in compenso, limitata responsabilità degli imprenditori) perchè il premio, che figura a carico di costoro, non sarà che una parte di salario da essi risparmiata, e quindi andrà a carico degli operai, potrei tuttavia per questa parte sacrificare la mia convinzione, se giusti ed equi fossero i limiti della restrizione della responsabilità, e se altri non lievi errori non si riscontrassero nel disegno di legge.

Non intendo abusare della benevolenza della Camera facendo una minuta critica delle varie disposizioni, che in esso si contengono; mi limiterò a spigolare qua e là, accennando solo alcune incoerenze, sulle quali vedrà la Camera se sia possibile passar sopra.

Incomincerò dall'articolo 22, che ha già richiamato l'attenzione dell'onorevole Chimirri, che mosse però da un punto di vista opposto al mio; da quello, cioè, di restrin-

gere ancor più la responsabilità degli imprenditori.

Nel primo capoverso di detto articolo si contempla la responsabilità dei committenti, che è sancita solo quando vi sia condanna penale del commesso, per colpa del quale è avvenuto l'infortunio.

Ora è semplicemente enorme subordinare la responsabilità del preponente, o committente che dir si voglia, alla necessaria condanna penale del preposto o commesso, quando la assoluzione di quest'ultimo fosse determinata da circostanze, le quali, anziché escludere, aggravassero la responsabilità del preponente.

E potrà la Camera approvare l'articolo 23, il quale sancisce che, se il preposto sia assoluto per mancanza di discernimento o anche per infermità mentale, debba il preponente essere sottratto a qualsiasi responsabilità? o non sarà piuttosto il caso di stabilire che debba questa essere aggravata per avere preposto ad una industria un fanciullo od un incapace?

Ebbene, questa enormità si trova sancita nell'articolo 23 (*Interruzione del deputato Aliberti*).

No, onorevole Aliberti; questo non avviene sotto l'impero del diritto comune: l'intraprenditore, per la nota massima *mala electio fit culpa*, risponde civilmente anche se il commesso sia assoluto, anche se non abbia potuto impedire il fatto delittuoso (art. 1153 Codice civile).

Nè questo è tutto. L'articolo 23 del disegno di legge contempla il caso di estinzione dell'azione penale per morte o per amnistia; ma, oltre a questi due modi di estinzione dell'azione penale, vi è anche la prescrizione. Ed allora che cosa avverrà dell'azione civile?

Stando alla lettera del suindicato articolo, parrebbe che in questi casi fosse preclusa la via ad ogni indennizzo. Ora ciò sarebbe in aperta contraddizione con l'articolo 102 del vigente Codice penale, mentre in questo non è stata neppure riprodotta la disposizione dell'articolo 149 del Codice sardo, colla quale, in certi casi, pel principio che l'azione civile è pedissequa o famulativa della penale, la prescrizione dell'azione penale portava con sé anche quella dell'azione civile.

Ma, d'altra parte l'articolo 23 si limita a stabilire la competenza e i poteri del giudice civile nel caso di morte o di amnistia; e

quindi potrebbesi ben ritenere che in materia di prescrizione resta salva l'azione civile. (*Sorriso del ministro di agricoltura e commercio*).

Forse il ministro col suo leggero sorriso mi vuol ricordare l'articolo 15. Ebbene, onorevole ministro, quell'articolo, anziché risolvere il dubbio, serve unicamente ad imbrogliare vieppiù la matassa e a creare maggiori incertezze, non senza consacrare nuovi errori.

Infatti l'articolo 15 sancisce la prescrizione annuale delle indennità stabilite nella legge; ma, essendo escluso ogni dubbio che per indennità s'intendano unicamente quelle, di cui all'articolo 9, che ne sarà del supplemento, di cui all'articolo 2, quando sia decorso l'anno? Dovrà forse il magistrato attribuire il residuo, dichiarando prescritta l'altra parte?

Che se si sosterrà, contro tutti i principi generali del nostro giure, che la prescrizione dell'azione penale toglie ogni diritto a risarcimento, assisteremo fra l'altro anche a questo: che, dopo un'assoluzione della Camera di consiglio per insufficienza di indizi, riaperto il processo dopo un anno pel sopravvenire di nuovi indizi, ai sensi degli articoli 266 e 445 del Codice di procedura penale, si potrà avere una condanna penale, e ciò nondimeno sarà soppresso ogni diritto al risarcimento.

Ma, volendo anche lasciare in pace quest'articolo 22, sul quale già hanno lungamente parlato i precedenti oratori, vi è un'altro articolo anche più grave, sul quale mi permetto di richiamare brevemente tutta l'attenzione della Camera.

L'articolo 9, nel suo quinto capoverso, così dispone: « Nel caso di morte l'indennità sarà devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi testamentari o legittimi. »

Ora l'indennità assicurata, lo dice l'articolo 22, è il risarcimento totale o parziale dei danni derivati dall'infortunio; tanto che « quando si faccia luogo a risarcimento il danneggiato o i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge. »

Ma, se l'indennità è il risarcimento dei danni derivati dall'infortunio, è egli possibile seriamente sostenere che essa debba ripartirsi secondo le norme dettate dal testatore, mentre, nella maggior parte dei casi, rappresenta un diritto, che spetta non

all'operaio morto, ma a quelli che, secondo il diritto comune, avrebbero avuto facoltà di costituirsi parte civile? O, come pare dica la presente legge, si potrà sostenere che in un omicidio colposo il danneggiato ai sensi di legge, quello che dispone dell'indennità, sia il morto, giocando così sul significato della parola *danneggiato*?

Se l'indennità, dunque, ha questa speciale funzione nella legge, come potete permetterne la disponibilità per testamento?

Ma (dice il relatore, il quale non ha potuto dissimulare le gravi obiezioni, che si possono fare a questo capoverso) vi è l'articolo 453 Codice di commercio, che permette la designazione di un beneficiario.

Ebbene, o signori, siamo sempre alla stessa questione; l'indennità, di cui nella presente legge, non è la polizza d'assicurazione ai sensi del Codice di commercio.

Anche quando si dispone della polizza d'assicurazione vera e propria, se la morte dell'assicurato è dovuta a dolo o a colpa di qualcuno, i danneggiati potranno sempre pretendere integralmente il risarcimento del danno sofferto da chi ne fu causa.

Ma, per la legge che discutiamo, lo ripeto, l'indennità ha il carattere di risarcimento dei danni derivati dall'infortunio. Ora sarebbe strano che un operaio potesse disporre anche di tutta la indennità, senza che coloro, i quali avrebbero avuto diritto agli alimenti, e a costituirsi parte civile, abbiano modo di pretendere nulla. È la prima volta che si sente affermare che alcuno possa disporre per testamento di ciò, che giuridicamente non fa parte del suo patrimonio.

Ma poi, se è permesso disporre per testamento di quella parte di risarcimento di danni, che è rappresentata dall'indennità, quando, nel caso dell'articolo secondo, spetta ancora un residuo, dovrà questo attribuirsi secondo il testamento, o secondo la legge, o, ricorrendo alle norme che dottrina e giurisprudenza concordi hanno dettato sulle persone, che possono costituirsi parte civile?

Assisteremo dunque allo sconcio che un estraneo erede testamentario, oltre che impossessarsi dell'indennità, possa costituirsi parte civile escludendo, per esempio, un fratello storpio, che viveva del lavoro del proprio fratello? o lo storpio, costituitosi parte civile, avrà appena diritto ad un residuo di

indennità, mentre poi non gliene sarà affatto pagata la parte principale?

Ma non voglio, attesa l'ora tarda, abusare della pazienza della Camera insistendo ancora su questo punto. Prescindiamo dall'ipotesi del testamento, e fermiamoci un momento alla successione legittima. In mancanza di eredi testamentari, come in mancanza di eredi di qualunque specie, dice lo stesso articolo 9, l'indennità si devolverà al fondo speciale.

Non voglio qui tanto sottilizzare.

Le parole « in mancanza di eredi » potrebbero per coloro, che sostengono che lo Stato è erede, significare che quell'ipotesi si debba verificare solo quando lo Stato si fosse sfasciato; ed allora certo questa legge cadrebbe con esso; ma, a meno che di straforo colla presente legge non siasi voluto risolvere la questione della natura del diritto, che spetta allo Stato, ammettendo pure che per eredi s'intendano i soli eredi del sangue sino al decimo grado, vi pare egli giusto, onorevoli colleghi, di adottare un sistema, che menerebbe alle più strane conseguenze?

Per esempio: un padre adottivo, che avrà speso tutto il patrimonio per educare un operaio, dal quale era alimentato, si troverà domani, per un infortunio, il quale lo ha privato del figlio, escluso dall'indennità, e sapete da chi? da un parente del decimo grado, che forse è in America e che non ha neppur conosciuto il morto!

Il padre adottivo certamente non ha diritto a succedere; ma ha diritto agli alimenti.

Vi pare giusto, io domando, che il coniuge debba concorrere nella misura di un terzo a due terzi con un biscugino del defunto?

Ebbene, proprio a queste conseguenze, che ripugnano al diritto ed all'equità, si giunge coll'articolo 9 così come è formulato: mentre questa Camera, facendo buon viso anche ad un emendamento da me proposto, non poté non notare come la funzione dell'indennità debba rispondere appunto allo scopo di soccorrere quelli, che vivevano dei proventi del lavoro dell'operaio assicurato, o che, in caso di bisogno, avrebbero avuto il diritto di ricorrere a lui per essere alimentati.

Certamente in quei paesi, ove i riservatari sono sostanzialmente le stesse persone, che hanno il diritto e l'obbligo degli alimenti, queste conseguenze così stridenti non si avvertono; e questa tendenza, che si è manifestata specialmente in Germania, ha avuto una

certa applicazione nel Codice germanico recentemente pubblicato.

Ma pel nostro Codice questa equiparazione non esiste: donde la necessità di tornare almeno al disegno del 1896; anzi, secondo me, è possibile anche una migliore risoluzione, che elimini un inconveniente, a cui accennò il relatore; quello, cioè, di vedere gli ascendenti esclusi dall'indennità in concorso coi discendenti, sebbene l'obbligo dei discendenti di alimentare gli ascendenti riduca di molto un siffatto inconveniente.

Nè vale invocare l'articolo 10 del regolamento sulla Cassa nazionale, il quale almeno escludeva i parenti oltre il quinto grado, perchè, come ho ripetutamente osservato, la indennità nella presente legge ha una funzione diversa da quella di una vera e propria polizza d'assicurazione.

Parmi quindi che anche l'articolo 9 non possa da questa Camera, che già si è pronunciata in senso contrario, essere accolto.

E non solo questi articoli 22 e 9, ma molti altri ancora darebbero materia a critiche severe: tuttavia, fedele alla promessa fatta di esser breve, mi riservo di parlarne quando saremo alla discussione degli articoli, se pure ad essa pur si giungerà.

Concluderò ricordando un'esclamazione dell'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, il quale, rispondendo all'onorevole Pozzo, disse: per carità! non guastiamo il Codice civile, quest'arca santa che da trenta anni regge le sorti del nostro paese!

Ebbene con questo disegno di legge, onorevole ministro, l'arca santa non solo si tocca, ma si sfascia; e, quel che è ancora più grave, si travolge nella rovina una buona parte del Codice penale.

Non credo che la Camera vorrà approvare un disegno di legge, il quale scardina dalle fondamenta i principî supremi del diritto civile e penale. (*Benissimo!*)

Presentazione dell'indirizzo a S. M. il Re pel cinquantesimo anniversario dello Statuto.

Presidente. Domani, essendo la festa dello Statuto, la Camera non terrà seduta. Alle quindici la Presidenza presenterà in Campidoglio l'indirizzo, approvato dalla Camera, a S. M. il Re.

La Presidenza sarà lieta ed onorata se gli onorevoli colleghi vorranno associarsi ad essa, affinchè l'omaggio reso a S. M. il Re e alle nostre libere istituzioni riesca maggiormente solenne. (*Approvazioni*).

La riunione avrà luogo alle tredici e mezzo nel palazzo di Montecitorio.

Sull'ordine dei lavori.

Presidente. Domani, dunque, come ho annunciato, la Camera non tiene seduta; sabato, probabilmente, gli onorevoli deputati saranno invitati ad assistere ad altra solennità, domenica, come di consuetudine, si fa vacanza; e la tornata di lunedì è destinata allo svolgimento delle interpellanze. Perciò l'onorevole Triepi propone che il seguito della discussione di questo disegno di legge sugli infortuni del lavoro, sia rimessa a martedì.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Fusinato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

Fusinato. È iscritta nell'ordine del giorno una relazione della Giunta permanente pel Regolamento, che riguarda modificazioni di poca importanza. Proporrei che fosse iscritta nell'ordine del giorno di lunedì prima delle interpellanze.

Presidente. Se non vi sono obiezioni questa proposta dell'onorevole Fusinato s'intenderà approvata.

(*È approvata*).

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Avanzamento nei corpi militari della Regia marina.

Presenti e votanti	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	155
Voti contrari	65

(*La Camera approva*).

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito.

Presenti e votanti	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	152
Voti contrari	68

(La Camera approva).

Assegnazione di lire 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Presenti e votanti	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	165
Voti contrari	65

(La Camera approva).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Colombo-Quattrofrati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Colombo-Quattrofrati. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla mia proposta di legge per l'aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Giarre.

Sarà stampata, distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno di martedì.

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Lucifero, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e di grazia e giustizia, per sapere se non credano giunto il momento di proporre che siano modificate le disposizioni di legge, le quali determinano la misura dell'interesse legale, nel senso di ridurre

la misura di questo interesse al 3 per cento nelle materie civili e al 4 per cento nelle materie commerciali.

« Bertetti. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sul dissidio manifestatosi a Catania tra il Foro e la Magistratura, e sulla opportunità di proporre un mezzo per risolverlo.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, per conoscere quale provvedimento intenda prendere in seguito al risultato del concorso pel posto di direttore dei laboratori di sanità.

« Casciani. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui fatti accaduti in Troina il 18 febbraio scorso.

« Angelo Majorana. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno circa le gravi condizioni sanitarie del comune di Roghudi, ove la popolazione povera è decimata dal vaiuolo, e il Ministero, per nulla commosso dalle sue misere condizioni, le ha negato perfino un modesto sussidio.

« Triepi. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno, per sapere se conosca ed approvi il sistema di rigore eccessivo applicato presentemente dall'autorità politica in Ancona, contrario alle consuetudini di quella mite popolazione, che dà luogo a tumulti e conflitti, di cui uno assai grave ebbe a deplorarsi il giorno 28 febbraio prossimo passato, sistema che fa temere per l'avvenire maggiori disastri a quella patriottica città.

« Bosdari. »

« I sottoscritti interrogano il presidente del Consiglio ministro dell'interno sulla proibizione del Comizio promosso per domani, anniversario dello Statuto, dalle associazioni popolari romane.

« Bissolati, Costa Andrea, Nofri, Bosdari, Bovio, Soggi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro d'agricoltura industria e commercio sulle ragioni, che determinarono la

sione del sistema distruttivo nella lotta contro la fillossera nella provincia di Torino, avvenuta nell'agosto 1897 e singolarmente in Val d'Aosta.

« Bombrini, Cereseto, Ottavi,
Calissano. »

Bissolati. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bissolati. Vorrei che il Governo rispondesse subito alla mia interrogazione intorno al divieto della riunione, che doveva aver luogo domani delle associazioni popolari di Roma.

Veggio nell'Aula l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno: veggo, inoltre, il ministro dell'agricoltura.

È un fatto intorno a cui, per la sua stessa dignità, il Governo dovrebbe rispondere immediatamente.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non mi credo autorizzato a rispondere; perchè è consuetudine della Camera che solo il

ministro competente possa rispondere immediatamente ad una interrogazione.

Bissolati. È una vergogna! E questo mi basta per far notare... (*Rumori vivissimi — Proteste*).

Presidente. Onorevole Bissolati, Ella non ha facoltà di parlare!

La seduta termina alle ore 18.30.

Ordine del giorno per la tornata del 7 marzo.

1. Interrogazioni.
2. Proposte di riforma al Regolamento della Camera. (Documento II, II-bis, II-ter).
3. Svolgimento d'interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1898. — Tip. della Camera dei Deputati.